



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP

RITO GUP
AULA PAGANO - PZ0007

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 71

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.


PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2071/24 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 22

UDIENZA DEL 30/09/2025

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2025611123735

Esito: RINVIO AL 03/10/2025 09:30



INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP
RITO GUP

Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.
Udienza del 30/09/2025

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 22 –

GIUDICE F. VALENTE – Procedimento a carico di Riva Nicola più Altri. Riva Nicola, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico. Posso mettere lei? Per delega.

AVVOCATO L. PERRONE – Avvocato Luca Perrone.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato Luca Perrone per delega o immediatamente reperibile?

AVVOCATO L. PERRONE - Immediatamente reperibile.

GIUDICE F. VALENTE – Immediatamente reperibile, ex Articolo 97 quarto comma l'Avvocato Perrone. Riva Fabio Arturo, libero assente, Avvocato Luca Perrone, presente. Capogrosso Luigi, libero assente, Avvocato Vincenzo Vozza, assente.

AVVOCATO C. URSO – Io per alcuni colleghi ho delega orale che ho già dato alla cancelliera, tipo l'Avvocato Convertino, l'Avvocato Danieli, l'Avvocato Caccialanza, Baccareda, Centonze e via dicendo. Il collega Vozza non mi ha dato delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Avvocato Luca Perrone, immediatamente reperibile, ex Articolo 97 quarto comma, anche Vozza relativo alla posizione di Capogrosso. Andelmi Marco, libero assente, di fiducia gli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO R. LAVIANI – Giudice, sono assenti e li sostituisco io. Avvocato Renato Laviani per delega scritta che deposito. Sarà lo stesso anche per l'imputato Ferrante.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Volta per volta li chiamiamo sennò rischiamo di confonderci. L'Avvocato Laviani deposita delega scritta. Ne diamo atto. Cavallo Angelo, libero assente, Avvocati Francesco Centonze e Ludovica Beduschi. Avvocato Urso c'è lei per Centonze e Beduschi?

AVVOCATO C. URSO – Sì, per la collega Beduschi e Centonze, sostituisco entrambi loro con delega orale. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Di Maggio Ivan, assente, Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza.

AVVOCATO C. URSO – Entrambi sostituiti da me, Avvocato Carmine Urso.

GIUDICE F. VALENTE – De Felice Salvatore, assente, Avvocati Luca Sirotti e Leonardo Lanucara, di fiducia.

AVVOCATO R. LAVIANI – Giudice, sono assenti. Li sostituisco io, Avvocato Renato Laviani per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE - D'Alò Salvatore, libero assente, di fiducia gli Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Francesco Centonze.

AVVOCATO C. URSO – Entrambi sostituiti dall'Avvocato Carmine Urso per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Perli Francesco, assente, Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera. Avvocato Perrone, ex Articolo 97 quarto comma, come immediatamente reperibile. Ferrante Bruno, assente, Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO R. LAVIANI – Sostituiti come sopra, per delega scritta, dall'Avvocato Renato Laviani.

GIUDICE F. VALENTE – Colucci Antonio, assente, Avvocato Vito Ippedico di fiducia. Avvocato Urso ex Articolo 97 quarto comma immediatamente reperibile. Giovinazzi Cosimo, libero assente, di fiducia l'Avvocato Egidio Albanese. Avvocato Urso anche qui, ex Articolo 97 quarto comma. Di Noi Giuseppe, assente, Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi, assenti, Avvocato Urso ex Articolo 97 quarto comma come immediatamente reperibile. Raffaelli Giovanni, assente, Avvocato Savino Murro, assente, Avvocato Urso immediatamente reperibile. Ceriani Alfredo, assente, poiché risulta deceduto, Avvocato Gaetano Melucci, assente.

AVVOCATO C. URSO – Il collega Melucci era insieme al collega Annicchiarico e arriverà a momenti.

GIUDICE F. VALENTE – Possono mettere lei.

AVVOCATO C. URSO – D'ufficio sì, come immediatamente reperibile.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Ex Articolo 97 quarto comma l'Avvocato Urso. Rebaioli Giovanni, assente, Avvocati Daniele Convertino e Matteo Danieli.

AVVOCATO C. URSO – Entrambi sostituiti con delega orale dall'Avvocato Urso. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Pastorino Agostino, assente, Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci. Il primo anche per il secondo?

AVVOCATO C. URSO – In sostituzione d'ufficio. Ora arriverà il collega Melucci, a momenti.

GIUDICE F. VALENTE – Siete codifensori, quindi a questo punto risulta solo presente l'Avvocato Urso.

AVVOCATO C. URSO – Sì.

GIUDICE F. VALENTE – Melucci è assente. Poi se arriva lo mettiamo a verbale.

AVVOCATO C. URSO – Sì.

GIUDICE F. VALENTE - Bessone Enrico, assente, di fiducia Avvocati Melucci e Vozza. Avvocato Perrone ex Articolo 97 quarto comma immediatamente reperibile. Liberti Lorenzo, assente, Avvocato Carlo Raffo.

AVVOCATO R. LAVIANI – Sì, Giudice, è assente. Lo sostituisco io, Avvocato Renato Laviani per delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE – Vendola Nicola, assente, Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello. Articolo 97 quarto comma l'Avvocato Perrone. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, commissari straordinari assenti, di fiducia gli Avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci. Avvocato Pomarico ex Articolo 97 quarto comma per ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in sostituzione degli Avvocati Loreto e Di Nacci. Partecipazioni Industriali ILVA S.p.A., in persona dei curatori speciali, assenti, Avvocato Francesco Paolo Garzone.

AVVOCATO R. LAVIANI – Sì, Giudice, assente. Lo sostituisco io, Avvocato Renato Laviani per delega scritta in atti. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Riva Forni Elettrici S.p.A., Avvocati Pasquale Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero, assenti. Anche qui l'Avvocato Paola Pomarico, ex Articolo 97 quarto comma, immediatamente reperibile. Parti Civili: Legambiente circolo di Taranto APS, Avvocato Eligio Curci, assente. Di Maggio Vincenzo, Di Maggio Palma Rosa e Di Maggio Stefania, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio del Foro di Taranto, assente. CGIL, in persona del segretario generale, Avvocato Massimo Di Celmo (Foro di Napoli) assente. Parti Civili verbalizzate dai numeri sei a ventuno, Avvocato Annalisa Montanaro (Foro di Taranto) assente. Da ventidue a ventisei, Avvocato Orazio Cantore (Foro di Taranto) assente. C.G.I.L. Taranto, FIOM C.G.I.L. Taranto, Avvocato Massimiliano Del Vecchio, assente. Europa Verde, Avvocato Anna Marigiò (Foro di Taranto) assente. Da trenta a trentaquattro, Avvocato Luigi Esposito.

AVVOCATO A. GUARINI – Per delega orale Avvocato Alessandra Guarini. Buongiorno. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato Guarini per delega. Associazione “Contramianto e altri

rischi onlus”, Avvocato Ezio Bonanni (Foro di Roma) assente. Da trentasei a cinquantadue, Avvocato Carlo Rienzi (Foro di Roma).

AVVOCATO F. FABRIZIO – Avvocato Fabrizio per delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE – Codacons Articolo 32, Avvocato Giuliano Leuzzi.

AVVOCATO F. FABRIZIO – Avvocato Fabrizio per delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE – INAIL, Avvocato Eleonora Coletta.

AVVOCATO A. GUARINI – Assente. Per delega orale l’Avvocato Alessandra Guarini. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Cassetta Emanuele, Avvocato Andrea Mancini, assente. Cittadinanza Attiva APS e Fraganelli Anna, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, assente. Ministero dell’Ambiente e della Salute, Avvocatura Distrettuale di Stato di Potenza, assente. D’Alessandro Antonio, Avvocato Cosimo Antonicelli (Foro di Taranto) assente. Da sessantuno a sessantanove, Avvocato Antonietta Ricci, sempre Foro di Taranto.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Avvocato Vendegna per delega orale. Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno. Da settanta a settantotto, Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Sempre per delega orale l’Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Da settantanove a ottantadue, Avvocato Lorenza Della Pepa (Foro di Torino).

AVVOCATO G. VENDEGNA – Per delega orale l’Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Comune di Crispiano e Comune di Statte, Avvocato Martino Bruno, assente. WWF Italia, Avvocato Massimo Maria Molinari, assente. FIM-CISL, UST CISL, URS CISL Puglia, Avvocato Giuseppe Iaia, assente. Azienda A.S.L. Taranto, Avvocato Sebastiano Flora.

AVVOCATO S. FLORA – Buongiorno. Presente.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno. De Nicola Antonio e D’Addario Angelo, Avvocato Giuseppe Vendegna, che è presente. Altamarea contro l’inquinamento, Avvocato Leonardo La Porta, assente. ANMIL, Avvocato Maria Luigia Tritto (Foro di Taranto) assente. Numeri da novantaquattro a centouno, Avvocato Anna Murianna (Foro di Taranto), assente. Numero centodue, Legambiente Nazionale APS, Avvocato Eligio Curci, assente. FIOM CGIL, Avvocato Simone Sabattini (Foro di Bologna) assente. Malecore Gaetano, Avvocato Andrea Silvestre, assente. Comune di Taranto, Avvocato Orlando Rosario.

AVVOCATO A. GUARINI – Assente. Per delega orale l’Avvocato Alessandra Guarini.

GIUDICE F. VALENTE – L’Avvocato Guarini per l’Avvocato Orlando. Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale, assente, con il difensore dell’Ufficio della Regione Puglia, Avvocato Enrico Dellino.

AVVOCATO S. FLORA – Sostituito per delega orale dall’Avvocato Sebastiano Flora.

GIUDICE F. VALENTE – De Filippis Vito Maria, Avvocato Daniele De Angelis.

AVVOCATO A. GUARINI – Per delega orale l'Avvocato Alessandra Guarini. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia, assente. Da numeri centonove a centododici, Avvocato Fulvio Giovanni Saracino (Foro di Milano) assente. Associazione Nazionale Peacelink e Peacelink nodo di Taranto, Avvocato Filiberto Catapano Minotti, assente. Da centoquindici a centotrentuno, Avvocato Lamanna Fabrizio (Foro di Taranto), assente. Da centotrentadue a centoquarantacinque, Avvocato Silvestre Andrea (Foro di Taranto), assente. Società cooperativa "La Sciaia", Avvocato Salvatore Maggio (Foro di Taranto), assente. Da centoquarantasette a centocinquanta, Avvocato Eliana Baldo, assente. Da centocinquantuno a centocinquantasei, Avvocato Leonardo La Porta (Foro di Taranto), assente.

AVVOCATO D. DE ANGELIS - Giudice, chiedo scusa, sono l'Avvocato De Angelis. Volevo, cortesemente, dare atto della mia presenza per De Filippis Vito, Parte Civile.

GIUDICE F. VALENTE – Per il solo De Filippis è lei, Avvocato?

AVVOCATO D. DE ANGELIS – Numero centosette.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato Daniele De Angelis del Foro di Potenza. Diamo atto che è presente, che è arrivato ora.

AVVOCATO L. CAVALCANTE – Giudice, mi scusi, per la posizione trentacinque c'è l'Avvocato Cavalcante in sostituzione dell'Avvocato Bonanni. Mi scusi, ma ero in udienza.

GIUDICE F. VALENTE – Nessun problema. "Associazione contramianto" giusto?

AVVOCATO L. CAVALCANTE – Sì. Per delega orale sostituito dall'Avvocato Cavalcante. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. È in Aula l'Avvocato Annicchiarico. Ne diamo atto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno.

AVVOCATO G. MELUCCI – L'Avvocato Melucci, Giudice. Ero fuori e ho dato prima la presenza ai suoi collaboratori.

GIUDICE F. VALENTE – Sì. Chiedo scusa, mi è sfuggito. Va bene. L'Avvocato Melucci era presente già da un po'. Oggi veniva, secondo il programma, per la discussione dell'Avvocato Convertino, però mi pare di capire che ci sia una inversione. L'Avvocato Perrone vuole discutere oggi. Va bene.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, glielo avevamo anticipato nella scorsa udienza che ci sarebbe stata questa inversione.

GIUDICE F. VALENTE – D'accordo. Nessun problema. Prego.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, Giudice. Buongiorno e grazie per avermi dato la parola. Io

intervengo questa mattina in difesa del ragioniere Fabio Riva, quindi, cercherò di portare all'attenzione della Signoria Vostra Illustrissima, quella che è la prospettiva della proprietà. E quindi, di tutta quanta quella che è l'attività che è stata svolta negli anni che vanno dal '95 (cioè dal passaggio dalla mano pubblica alla mano privata) fino al 2013 in quello stabilimento.

Visti gli interventi che mi hanno preceduto, in particolare l'intervento del collega Urso, e visto l'intervento che poi seguirà il mio, quello dell'Avvocato Convertino, il mio è quasi un intervallo musicale di intrattenimento, perché sarà certamente meno tecnico e meno scientifico rispetto a quello che è stato soprattutto l'intervento del collega Urso, e che sarà quello del collega Convertino. Io, come ho già detto le porterò il dato fattuale di tutta quanta quella che è stata l'attività svolta in quegli anni nello stabilimento ILVA di Taranto. Vedete, stamattina pensavo a questo passaggio, ovvero sia, lei certamente per la sua Funzione, tante volte – oserei dire quasi quotidianamente nelle sue udienze – avrà sentito colleghi che peroravano le proprie cause affermando, in ragione di quelle che sono state modifiche introdotte dal Legislatore nel 2022, Giudice, lei deve valutare, deve ponderare quella che è la ragionevole previsione di condanna. E dicevo tra me e me, è ben difficile, potere argomentare in questo modo, dinnanzi alla Signoria Vostra Illustrissima, in quanto lei certamente, tra sé e sé penserà Avvocato, ma che mi sta dicendo? Lei viene da una sentenza di condanna a ventidue anni di reclusione e vuole che io debba ponderare la ragionevole previsione di condanna? Vede, sgomberiamo il campo. Quella sentenza di condanna è una sentenza che non ha diritto di cittadinanza nel mondo giuridico di un paese che possa dirsi un paese civile. È una sentenza che assolutamente non tiene conto, mistifica, oblitera, azzera qualsiasi categoria giuridica. È una sentenza in cui i passaggi fondamentali sono passaggi che veramente sono fuori dalle coordinate del diritto. E, Giudice, sarà assolutamente semplice rappresentarle quelli che sono alcuni passaggi che però rappresentano la cartina di tornasole di quella che è stata quella sentenza, che non è altro che il portato di un processo in cui – è difficile essere politicamente corretti – è un processo in cui c'è stato l'annichilimento di ogni argomentazione difensiva; la sterilizzazione di ogni argomentazione difensiva.

Vedete, il peccato originale di questa vicenda, rileggendo un po' tutto l'incarto processuale, alcuni passaggi fondamentali di questa vicenda processuale risiede nel fatto che originariamente, in sede di incidente probatorio si decise, con una strategia difensiva all'epoca di chi era e sedeva su questi banchi al nostro posto, di non operare alcun tipo di Difesa, ovvero di rimettere il momento della Difesa alla fase dell'istruttoria dibattimentale. E se lei avrà la bontà, ma certamente lo avrà fatto, di leggere l'ordinanza di custodia cautelare del luglio del 2012 emessa dal G.I.P. in sede di Taranto, dottoressa

Patrizia Todisco, uno degli argomenti che pesavano come una clava era proprio il fatto dell'omessa Difesa degli allora indagati, che non avevano inteso contrapporre alle argomentazioni scientifiche in sede di incidente probatorio alcun elemento difensivo. E questo rappresentava un grave e un grande indizio di colpevolezza nella fase cautelare. Quando poi, questa Difesa ha inteso, come lei avrà avuto modo già di apprezzare dagli interventi che mi hanno preceduto.

GIUDICE F. VALENTE – Perdoni l'interruzione, Avvocato. Solo per mettere a verbale la presenza dell'Avvocato Loreto. Lo vedo.

AVVOCATO A. LORETO – Buongiorno. Chiedo scusa, non volevo interrompere il collega Perrone. Sono stato chiamato all'ordine dal Giudice. Non avrei osato.

GIUDICE F. VALENTE – L'ho interrotta io, Avvocato.

AVVOCATO A. LORETO – Non avrei osato. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. È presente l'Avvocato Loreto. Vada avanti, Avvocato. Grazie.

AVVOCATO L. PERRONE – No, grazie a lei. Quando, invece, questa Difesa ha inteso operare una Difesa estremamente scientifica, estremamente sentita in quanto fondata su elementi scientifici e fattuali insuperabili, ebbene, si è inteso pagare questa scelta. Perché, evidentemente, si voleva che ci fosse una sorta di continuità rispetto a un atteggiamento passivo iniziale, che invece non vi è stato da parte di questa Difesa. E allora, c'è stato un'istruttoria dibattimentale, in cui lei potrà vedere, sono state sollevate forse diverse centinaia di questioni processuali, tutte rigettate. Sono state coniate figure giuridiche nuove nell'ambito del nostro panorama legislativo. Gli inserti accusatori, le finestre accusatorie, ovvero sia la Corte di Assise di Taranto dava possibilità all'Ufficio di Procura di interrompere anche il testimoniale difensivo per escutere testimoni rinvenienti da un'attività integrativa di indagine (attività questa che è stata comunque censurata in sede di legittimità della Cassazione in quanto noi impugnammo le relative ordinanze nei termini di abnormità). Ma, vedete, veramente il passaggio che per me rappresenta la matrice culturale di questa sentenza, di cui lei, Giudice, non può assolutamente tenere conto perché è assolutamente fuori dai canoni della ragionevolezza e del diritto, è in questo passaggio, che io intenderò condividere con la Signoria Vostra Illustrissima. “La forza di questo processo - cioè noi siamo stati chiamati a leggere anche affermazioni di questo tipo – risiede, come si è già precedentemente evidenziato nella lettura unitaria di una serie di condotte che, ove considerate in modo parcellizzato non assurgerebbero a rilevanza penale, ma che valutate in modo congiunto forniscono la corretta chiave di lettura degli eventi”.

Allora, parliamo. Questa è la matrice culturale che ha animato la Corte di Assise nel condannare

Fabio Riva a ventidue anni di reclusione. Ovvero, singole condotte irrilevanti penalmente. E forse in questo senso ci possiamo collegare con quello che ha detto l'Avvocato Urso e con quello che ha detto l'Avvocato Vozza. Non c'è uno sfioramento. Non ci sono valori assolutamente indicativi e espressivi di quell'avvelenamento. Non c'è nulla. Tant'è che non è neanche rubricato nel capo b) dell'imputazione, dove si parla – e lo vedremo di qui a un momento – di un disastro assolutamente generico, privo veramente di alcune coordinate da un punto di vista giuridico. Quindi, qua la Corte di Assise ci dice guardate che le singole condotte, se le prendiamo isolatamente non assurgerebbero a rilevanza penale; se, però, le assembliamo, allora, esce fuori una condanna a ventidue anni di reclusione, a ventuno, a venti, a diciannove, a diciotto, diciassette, senza fare torto a nessuno. E questo è un principio veramente che questa espressione già di per sé ci fa comprendere come questa sentenza sia assolutamente lesiva di quello che è il principio di legalità, il principio di colpevolezza, perché non si può assolutamente dire che le singole condotte non assurgerebbero a disvalore penale, ma che in una lettura unitaria, quello che penale rilevanza non ha, assurge invece, a rilevanza penale. Una sentenza assolutamente creativa, in quanto la vicenda è inquadrata in modo assolutamente surreale. E vedete, è una sentenza piena di aporie, proprio da un punto di vista logico, prima ancora che giuridico. Vedete, Giudice, io mi metto nei panni di chi si è visto arrivare un processo di questa portata, che certamente avrà visto, avrà studiato, avrà ponderato, ma i punti cardinali di questa vicenda, a mio modesto avviso, sono tre. Ovvero, su cosa ruota questa imputazione? Uno, l'omesso investimento. Cioè tu famiglia Riva, tu gestione privata siete una compagnia di cialtroni, perché avete soltanto svolto un'attività funzionale al massimo profitto omettendo ogni forma di investimento e di manutenzione impiantistica. Due, il secondo punto che è un punto esiziale, Giudice, nella lettura della vicenda Riva, è la illegittimità dell'AIA, perché tu famiglia Riva, tu gestione privata sei stato talmente cialtrone che per potere, naturalmente, operare in quel modo disonesto non potevi che ottenere anche un'autorizzazione integrata ambientale, frutto, comunque, di una collusione, frutto di un'attività – diciamo – di inquinamento, per restare in tema, e avere, quindi, un'autorizzazione che fosse calibrata su quelle pessime performance impiantistiche dello stabilimento. E il terzo punto sono gli atti di intesa. Lei avrà visto che fin dalla fase genetica, dalla fase cautelare si è sempre detto guardate, che la prova provata della inaffidabilità della gestione privata dello stabilimento ILVA di Taranto è data proprio dalla – ricordo proprio la terminologia – presa in giro nei confronti della comunità, data dalla inadempienza degli obblighi assunti dallo stabilimento ILVA di Taranto nei confronti degli enti locali con la stipula degli atti di intesa a far data dal 1997 fino al

2006. Ebbene, Giudice, questi tre punti sono stati rasi al suolo. È inutile utilizzare terminologie auliche o giuridiche. Sono stati rasi al suolo. Questa imputazione si regge sul nulla. E guardate, la aporia logica prima ancora che giuridica di questa sentenza di cui lei non può tenerne assolutamente conto, perché è una pessima pagina dell'esercizio della giurisdizione di questo paese, è data proprio dalla sentenza assolutoria che è intervenuta in riferimento al capo pp), perché il fatto non è più previsto dalla Legge come reato.

E allora, Giudice, se uno di questi tre punti, di questo tavolo a tre gambe, se una di queste tre gambe è venuta meno per volontà della Corte di Assise di Taranto che, certamente, non era benevola nei confronti delle nostre argomentazioni, e quindi, ha ritenuto che a ragione di quello che il novum legislativo della 120 del 2022, ovvero che il rilascio dell'AIA dell'agosto del 2021 fosse stato il portato di un corretto esercizio della discrezionalità amministrativa, bene, è la stessa Corte di Assise che apre una crepa rispetto a quella che è la originaria impostazione accusatoria.

Quindi, cominciamo con il dire - e ne parleremo, Giudice, abuserò della sua pazienza, anche per affrontare il tema dell'AIA, perché l'AIA è la chiave di lettura decisiva di questa vicenda processuale - e proprio la Corte non si è resa conto, evidentemente, che questa sua decisione strideva in maniera evidente, clamorosa e solare rispetto a quella che era l'originaria impostazione accusatoria. Vedete, Giudice, nel valutare quello che è l'esercizio della sua funzione e il suo ruolo, naturalmente ho cercato varie sentenze della Suprema Corte di Legittimità in materia di quelli che sono i poteri deliberativi, prognostici del G.U.P. alla luce anche della nuova regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna. Ma una sentenza che ho trovato, che mi pare assolutamente calzante al caso di specie è una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano nel 2022, esattamente il 12 aprile del 2022 in una vicenda che riguardava la SAIPEM, per un illecito amministrativo ai sensi della 231. E è particolarmente calzante, Giudice, perché nella prima parte - mi piace perché è una sentenza estremamente pratica, perché il diritto, veramente, diventa tale nel momento in cui si cala nella pratica e diventa ragionevolezza, cosa che invece noi per cinque anni ci siamo scontrati con la più sorda irragionevolezza nell'ascoltare quelle che sono le argomentazioni difensive - ebbene questa sentenza è straordinaria, perché affronta in una prima parte l'argomentare e i passaggi normativi che ci sono stati in materia di 425 e quindi, le modifiche del 93 dell'evidenza, del 95 della contraddittorietà, quindi la valutazione del Giudice dell'Udienza Preliminare, se debba essere una valutazione statica o una valutazione evidentemente dinamica. E poi arriva a un certo punto. Guardate - dice - nel caso di specie vi è agli atti - dice il G.U.P. - un elemento a discarico difficilmente superabile in

sede dibattimentale, anche tenuto conto delle potenzialità del dibattimento di integrare le lacune probatorie e a valutare diversamente gli elementi già emersi. E questo dato, che è a discarico, insuperabile in sede dibattimentale quale era? Ovvero, che vi erano le relazioni della CONSOB che avevano accertato che vi era la inidoneità delle prospettate falsità a ingannare i loro destinatari. E in ragione di questo – dice – al di là di tutto è vero che adesso interverrà la Cartabia e la ragionevole previsione di condanna, ma io con ragionevolezza vi dico che questo elemento di prova è un elemento che sarà difficilmente superabile a dibattimento, quindi, il dibattimento si prospetta assolutamente inutile.

Bene, perché ho fatto questo richiamo, Giudice? Perché la situazione è mutatis mutandis e la possiamo applicare e la possiamo versare nella presente vicenda processuale. Nel senso che abbiamo un giudicato, Giudice, che rinviene dal Tribunale di Milano, in cui questi stessi fatti, queste stesse perizie, queste stesse vicende sono state già ponderate dall'Autorità Giudiziaria di Milano, e il ragioniere Fabio Riva è stato mandato assolto con doppia conforme, ormai irrevocabile, perché il fatto non sussiste. Ma io non spenderò questo argomento come argomento a Difesa di Fabio Riva, perché quella sentenza è una sentenza che è una sentenza assolutamente trasversale, che riguarda la condotta di Nicola Riva, che riguarda la condotta dei vari responsabili di area. È una sentenza in cui si è affermato assolutamente la correttezza delle condotte di tutti quanti i soggetti che oggi sono imputati dinnanzi alla Signoria Vostra Illustrissima. E i fatti sono assolutamente i medesimi, come vedrete, sia pure diversamente qualificati. Ma ne parleremo e lo affronteremo e ci renderemo conto come la mano destra non può non sapere quello che ha fatto la mano sinistra. E come non ci possono essere in un paese civile due sentenze che confliggono nelle proprie fondamenta logico/giuridiche in maniera così eclatante, come si è verificato nel caso di specie.

Giudice, un ultimo passaggio. Vedete, la posizione di Fabio Riva in questo processo è una posizione assolutamente bizzarra, perché Fabio Riva non è stato mai coinvolto nelle vicende – e lo vedremo anche questo – che hanno coinvolto negli anni le varie fattispecie contravvenzionali – perché di quello parliamo – che hanno riguardato lo stabilimento ILVA di Taranto. Nel momento in cui è deceduto il padre Emilio, Fabio Riva assume in questo processo a un ruolo assolutamente centrale e primario. Quel ruolo centrale e primario che non gli è stato mai riconosciuto né nelle vicende giudiziarie che hanno riguardato lo stabilimento ILVA di Taranto prima del 938 del 2010, ma soprattutto neanche nelle vicende giudiziarie che hanno riguardato quelle stesse emissioni e quelle stesse vicende dello stabilimento, che sono state rubricate dalla Procura di Taranto dopo il 2010. Va bene. Ma soprattutto, Giudice, lo leggerà già

dall'ordinanza di custodia cautelare del novembre del 2012, Fabio Riva è diventato l'emblema del peccatore e del colpevole, ha le stimmate del colpevole in ragione di quello che è il contenuto di una intercettazione telefonica che è la progressiva – ormai per cinque anni ho cercato di dare quella che era la lampante giustificazione di quella progressiva alla Corte di Assise, ma evidentemente vanamente, perché in quella scoordinata sentenza si continua ancora a leggere come elemento a carico questa progressiva e questa intercettazione telefonica – questa intercettazione, la progressiva 2645 del 9 giugno del 2010 intercorsa tra Fabio Riva e l'Avvocato Perli. E si commentava quella che era la relazione dell'ARPA che era stata pubblicata e depositata il 4 giugno del 2010. Giudice, ricorderà, è quella relazione in cui l'ARPA a via Machiavelli aveva misurato il valore di 1,3 nanogrammi di benzoapirene. Quindi, superiore al valore di un nanogrammo, che era il valore obiettivo da raggiungere – come abbiamo detto nelle precedenti udienze – al 31/12/2012. Ebbene, in quella relazione dell'ARPA, l'ARPA faceva anche una valutazione di carattere epidemiologico, ovvero la cosiddetta valutazione life time, ovvero si diceva: “Se questo valore di 1,3 nanogrammi viene ad essere proiettato nella vita degli abitanti del quartiere Tamburi per una durata di settant'anni, vi sarà un incremento di 1,99 casi di tumore”. Bene. In quella telefonata, il ragioniere Fabio Riva parlando con l'Avvocato Perli diceva ho ricevuto la consulenza del nostro consulente, il professore Lavecchia, che diceva che quella valutazione di carattere epidemiologico svolto dall'ARPA era assolutamente scoordinata. Poi, Giudice, per avere detto in termini assolutamente prosaici “due casi di tumore in più: una minchiata”, è stato messo in croce e da allora Fabio Riva è diventato l'emblema del male. Vedete che quella relazione dell'ARPA fosse una relazione totalmente errata dal punto di vista giuridico è emerso - e posso dirlo anche io: era una minchiata - è emerso anche nell'istruttoria dibattimentale. E le do anche quello che è il riferimento. Ovvero, noi abbiamo ascoltato il professore Pira, nell'udienza del 2 dicembre del 2020, il quale professore Pira ha detto “guardate che quella relazione era sbagliata per due ordini di motivi. Essendo una valutazione life time, quindi è per tutta la durata, per settant'anni della vita degli abitanti, doveva tenere conto di due valori. Innanzitutto, per fare una valutazione di carattere epidemiologico bisognava fare la valutazione non sull'1,3 nanogrammi al metrocubo di benzoapirene, ma solo sul valore eccedente, quello che era il valore obiettivo, che era 1, quindi sullo 0,3. E poi rapportato, soltanto a quello che era il periodo di gestione privata dello stabilimento come posizione di garanzia che erano diciassette anni, e quindi diceva, alla fine il valore è un valore assolutamente infinitesimale, un valore che epidemiologicamente non ha alcun tipo di significato. Questo per riportare ancora una volta, nell'alveo della

normalità quel contenuto di quella captazione telefonica, che invece ha rappresentato una condanna anticipata nei confronti del ragioniere Fabio Riva.

Fatta questa premessa, Giudice, non prima di avere chiarito un ulteriore aspetto, la sentenza della Corte di Assise di Taranto è una sentenza, come ho detto, assolutamente scoordinata da un punto di vista giuridico. Lei pensi, Giudice, che non avendo rinvenuto all'esito dell'istruttoria dibattimentale alcun elemento probatorio individualizzante nei confronti, soprattutto nei componenti della famiglia Riva (e parlo di Fabio Riva e di Nicola Riva) hanno inventato, creato – perché veramente è una creazione giuridica – la figura della interscambiabilità. E quindi, hanno bypassato la totale assenza di elementi probatori che avessero una dignità individualizzante sulla base di un principio, veramente che è fuori da ogni schema di diritto, che è quello della interscambiabilità. E questo, vedrete, è un principio che hanno strumentalmente utilizzato anche per eludere una questione di carattere processuale che è stata posta da questa Difesa sin da subito, ovvero quella della inutilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti del ragioniere Fabio Riva, perché uno degli aspetti ulteriormente paradossali di questa vicenda, è che proprio l'imputato principale di questo processo non ha partecipato a quella che è l'assunzione della prova scientifica nel suo momento genetico di formazione, che rappresenta la maggiore prova a carico per la quale io, poi sono stato condannato a una pena, oserei dire, assolutamente esemplare con quella sentenza. Vedete, Fabio Riva, e io le depositerò all'esito anche uno scritto con gli allegati documentali a cui farò riferimento nel corso del mio intervento, con riferimento all'inutilizzabilità soggettiva dell'incidente probatorio, non ha assolutamente mai partecipato agli incidenti probatori richiesti nei mesi di giugno e luglio del 2010. Ma vi è che, Giudice, nella richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti del ragioniere Fabio Riva venivano enucleati e rappresentati alcuni elementi indiziari tali da richiedere poi l'applicazione della misura cautelare rinvenienti da un'attività di indagine, e segnatamente da un'attività di captazione telefonica già dal 4 marzo del 2010. Tenga conto che l'incidente probatorio, la prima richiesta di incidente probatorio è del giugno del 2010. Vengono citate nell'ordinanza di custodia cautelare le intercettazioni del 4 marzo, del 21 aprile, l'intercettazione, la 2645 del 9 giugno del 2010 “due casi di tumore in più: una minchiata”.

Ebbene, proprio in ragione di questi elementi indiziari veniva richiesta la misura cautelare. Potrà vedere a pagina 49 dell'ordinanza di custodia cautelare, si dice chiaramente che alla luce proprio di queste captazioni telefoniche emerge il pieno coinvolgimento nella gestione dello stabilimento siderurgico senza scrupoli, continuando imperterrito nello svolgimento di attività inquinante e dannosa per la salute umana e per l'ambiente, e

ponendo in essere azioni spregiudicate pure di perseguire la logica del profitto.

Giudice, tenga conto che questo inciso del perseguire la logica del profitto è fil rouge che seguirà tanto la Procura quanto la Corte di Assise per addivenire a una sentenza di condanna di un disastro innominato, che evidentemente nell'intenzionalità del dolo non è certamente funzionale al conseguimento della logica del profitto, e quindi, incominciamo già a evidenziare quelle che sono le aporie giuridiche di tutto quanto quello che è il portato della sentenza dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Taranto.

Quindi, proprio in ragione di questa ordinanza di custodia cautelare emergono questi elementi indizianti che avrebbero dovuto consentire una tempestiva iscrizione ai sensi dell'Articolo 335 del ragioniere Fabio Riva, consentendo evidentemente a lui e alla sua Difesa di partecipare all'assunzione della prova nelle forme dell'incidente probatorio. Vedete, ma quello che lascia veramente particolarmente basiti in relazione alla posizione processuale del ragioniere Fabio Riva è che poi lui viene chiamato a giudizio, viene indagato e poi imputato in ragione delle cariche sociali, che erano facilmente ostensibili. Bastava una visura camerale per vedere che era vicepresidente dell'ILVA fino al 2007 e vicepresidente di Riva Fire. E questo rende veramente ancora più colpevole la mancata convocazione e coinvolgimento dello stesso nell'assunzione della prova scientifica. Vedete, l'aspetto, poi, ulteriormente, veramente particolare – devo essere politicamente corretto – particolare che il ragioniere Fabio Riva viene iscritto in corso di espletamento di incidente probatorio. Io le depositerò anche i provvedimenti di iscrizione. Viene iscritto il 14 giugno del 2011 con scadenza termine il 14 febbraio del 2012, termini mai prorogati. E si procede a un aggiornamento dell'iscrizione il 22 ottobre del 2012 soltanto con riferimento ai reati in danno della Pubblica Amministrazione. Quindi, in costanza di incidente probatorio viene iscritto e non gli si consente la partecipazione allo stesso. Ma – vedete - la forza, la portata di queste argomentazioni sono state già ponderate e valutate e io le verserò, Giudice, due ordinanze, anzi un'ordinanza e una sentenza passata in giudicato, in cui è stata dichiarata la fondatezza della questione che io sto deducendo alla Signoria Vostra Illustrissima. La prima questione rinviene dal processo cosiddetto "Amianto". È il processo 2822/99 come numero di Procura e 2680/2010 come registro dibattimento, ovvero in quella sede venivano contestati alcuni morti di amianto e risultava imputato il ragioniere Fabio Riva, insieme ad altri responsabili dello stabilimento, mandati assolti, ma poi lo vedremo quando poi analizzeremo le varie vicende processuali.

Ebbene nel corso del processo di Primo Grado, il processo cosiddetto "Amianto", venivano inseriti nella lista testi i periti dell'odierno processo e venivano escussi in qualità di testimoni. In sede di Appello questa Difesa sollevava la questione della evidente,

plateale, solare inutilizzabilità, sia delle perizie quanto del portato testimoniale dei periti. Ebbene, la Corte di Appello di Taranto - è evidente che alla nostra latitudine bisogna spostarsi di qualche chilometro dal Tribunale alla Corte di Appello per respirare un'aria che sappia più di diritto - ebbene, la Corte di Appello in quella circostanza emise una ordinanza in cui testualmente affermava: "Il difetto del contraddittorio - questo è il principio di civiltà giuridica - il difetto di contraddittorio genetico sul punto, non può ritenersi sanato dall'esame dibattimentale degli autori degli elaborati tecnici, in quanto tale esame resta comunque successivo rispetto a un accertamento già espletato. È chiaro e è evidente che il diretto al contraddittorio deve essere garantito nel momento in cui la prova si forma, nel momento genetico di formazione della prova, non nel momento in cui io acquisisco la prova dichiarativa del perito a dibattimento. Rispetto a quello io non voglio la garanzia del contraddittorio, ma la garanzia del contraddittorio deve esserci nel momento in cui quella prova si forma. E questo è stato un principio espresso in maniera assolutamente lucida dalla Corte di Appello di Taranto.

Ma vi è che lo stesso Giudice delle Indagini Preliminari, la dottoressa Patrizia Todisco (che è un po' la madre di questa vicenda processuale), finanche lei nell'ordinanza di custodia cautelare - se lei andrà a compulsare l'ordinanza cautelare a pagina 5, proprio nell'esordio - dice: "Si badi bene che le risultanze dell'incidente probatorio possono essere utilizzate in questa fase cautelare nei confronti di coloro i quali non vi hanno partecipato, ma è evidente che vi sarà una preclusione di utilizzo nei confronti degli stessi nella fase dell'istruttoria dibattimentale". Tant'è che la Difesa dell'epoca affermava una applicabilità della regola dell'inutilizzabilità anche nella fase cautelare e il G.I.P. diceva guardate che il principio dell'inutilizzabilità in fase cautelare è quello espresso dal comma 1 bis del 273 e non vi possono essere ulteriori aperture di sorta. Ma ancora, Giudice, la sentenza della Corte di Appello di Milano, nella vicenda che ha mandato assolto il ragioniere Fabio Riva - ma io dico l'intera gestione dello stabilimento ILVA di Taranto dal 1995 a giugno del 2013, e vedremo poi le contestazioni che sono fattualmente sovrapponibili a quelle odierne - in cui la Corte di Appello nel confermare la sentenza assolutoria di Primo Grado afferma (a pagina ottantasette), glielo leggo testualmente, dopo avere dato atto di tutti quanti quelli che sono gli investimenti operati dalla famiglia Riva e dalla gestione privata, a pagina ottantasette afferma: "Tutto ciò rende superflua la valutazione di specifiche e fondate contestazioni prospettate dalla Difesa, a esempio la non opponibilità all'imputato della perizia svolta nell'incidente probatorio, svolto dall'Autorità Giudiziaria di Taranto, neanche confutate dal Pubblico Ministero". E questa è una sentenza passata in giudicato. E a fronte di queste argomentazioni, a fronte di due giudicati all'interno dei

quali troviamo la fondatezza della questione che le sto deducendo, la creativa sentenza della Corte di Assise di Taranto cosa dice? Giudice, glielo devo leggere e poi non voglio più tornare su questa sentenza, perché come ebbi a dire nel mio intervento dinnanzi alla Corte di Assise e di Appello il mio parabrezza è ben più ampio di un piccolissimo specchietto retrovisore. Questa sentenza dice questo: tu, Fabio Riva, ti stai lamentando di non avere partecipato all'incidente probatorio? Bene. Noi siamo chiamati a leggere queste cose. Nella intercettazione r.i.t. 258 del 2010 del 3 settembre del 2010 Fabio Riva parla con Capogrosso e gli riferisce di una riunione fatta la sera prima – quindi parliamo di un periodo immediatamente successivo all'inizio dell'incidente probatorio – parla con Capogrosso e gli riferiva di una riunione fatta la sera prima con quelli del Centro Studi, in cui si era stabilito di rinforzare il Collegio di Difesa, individuando alcuni professionisti il massimo in Italia. Nella successiva progressiva 7661 del 21 ottobre, Fabio Riva nel parlare con Perli concordava la strategia difensiva soprattutto da un punto di vista tecnico, con riferimento alla nomina di consulenti di Parte proprio con riferimento all'incidente probatorio. Sicché, davvero sostenere in concreto che l'incidente probatorio non sia stato sorretto dal rispetto delle garanzie difensive non è fatto possibile. Giudice, questa è la cultura giuridica di questa sentenza. Siccome tu parli, tuo fratello è coinvolto, tuo padre è coinvolto in un incidente probatorio e tu ti stai adoperando nel cercare di trovare consulenti per arrivare a quel pregevolissimo lavoro che è stato fatto dal collega Urso, che è il portato di dieci anni di lavoro e di studi, dal 2015, allora siccome tu ti sei interessato ma non hai partecipato all'incidente probatorio, ma di che cosa ti lagni se in qualche modo, comunque, ti sei interessato per i tuoi familiari? L'interscambiabilità della famiglia Riva.

Guardate, doversi confrontare con simili concetti per uno che ha scelto di fare questa professione per amore del diritto è veramente un'offesa e una mortificazione. Quindi, naturalmente, la prima conclusione che io rassegno alla Signoria Vostra Illustrissima è quella della evidente, clamorosa, plateale inutilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti del ragioniere Fabio Riva, e in questo senso le depositerò anche una nota con gli allegati documentali, le ordinanze e gli stralci della sentenza a cui ho fatto, evidentemente, riferimento.

Vedete, un passaggio importante, una sorta di stress test della presente vicenda processuale è la tenuta anche giuridica della contestazione del capo b), del disastro. La condotta, la responsabilità viene declinata, delineata in una chiave attiva e omissiva, ovvero si dice dal 1995 al 2013 si sarebbe cagionato attivamente, ovvero operavano o mediante omissioni non impedivano, quella massiva attività di sversamento a cui ha fatto riferimento anche il Pubblico Ministero nel suo intervento, di sostanze nocive per la

salute umana, animale e vegetale. Si ipotizza emissione di IPA, benzoapirene, diossine, metalli, altre polveri nocive all'interno e all'esterno dello stabilimento che avrebbero determinato un gravissimo pericolo per la salute pubblica che si sarebbe concretizzato in eventi di malattia e morte. Di qui la qualificazione in termini, naturalmente, di capoverso dell'Articolo 434, perché si sarebbe effettivamente consumato questo disastro.

Ora, sappiamo perfettamente che il disastro innominato punisce non un qualunque fatto da cui derivi un pericolo per la pubblica incolumità, ma solo la commissione di quel fatto intenzionalmente diretto al disastro, dal quale sia anche derivato un pericolo per la pubblica incolumità. Qui siamo di fronte al processo Taranto, al caso ILVA, dove bizzarramente, veramente bizzarramente, la consumazione anticipata del delitto è fissata nell'anno '95, ovvero nel passaggio dello stabilimento dalla mano pubblica alla mano privata. Ricorderà, Giudice, quel mio inciso iniziale, quel mio richiamo iniziale alla sentenza della Corte di Assise di Taranto, "condotte che prese singolarmente non assurgono a disvalore penale". Ebbene, se noi leggiamo il capo b) dell'imputazione, l'Accusa non fa assolutamente riferimento al superamento di valori soglia, a violazione di prescrizioni, alla illiceità delle emissioni in aria. E quindi, questo ridonda sinistramente con quello che la sentenza della Corte di Assise ha avuto l'ardire, perché ci vuole l'ardire in un processo di questo tipo, ma in un qualsiasi processo anche dinanzi al Giudice di Pace, di condotte che singolarmente analizzate non assurgono a livello di disvalore penale.

Qui non viene assolutamente delineato nella contestazione se io ho superato dei valori soglia, se io ho violato delle prescrizioni, se le mie emissioni sono in qualche modo illecite e illegittime, salvo a volerle ritenere tali in ragione dell'originario capo pp), ovvero dell'illegittimità dell'AIA. Ed ecco perché ritorna prepotentemente il tema dell'AIA, come tema centrale di questa vicenda processuale. In altre parole, Giudice, qui in questo capo d'imputazione si descrive la condotta, ovvero la emissione di fumi e di polveri, il rischio correlato, cioè il pericolo per la salute pubblica, che si sarebbe concretizzato negli eventi finali di malattia e morte. Manca totalmente, Giudice, quello che è l'evento intermedio del disastro, l'evento distruttivo di proporzioni straordinarie, secondo quelle che sono le coordinate ermeneutiche del Giudice delle Leggi con la sentenza 327 del 2008. Sembra, leggendo questa contestazione, che l'evento intermedio del disastro sia ritenuto implicito nel gravissimo pericolo per la salute pubblica. Il tutto affiancato dalla descrizione di un evento di danno alla vita e alla salute dei residenti limitrofi allo stabilimento, quei morti e quegli ammalati che non sono neanche quantificati sul piano epidemiologico e né indicati come Parti Offese nelle contestazioni. È una contestazione

assolutamente monca. Infatti, si fa riferimento, Giudice, soltanto alla matrice aria, implicitamente al suolo laddove si parla di aree interne allo stabilimento - ma questi afferiscono alla contestazione del 437 - nonché alle aree rurali e urbane circostanti. Nessuna menzione è fatta con riferimento alla matrice acqua, alla matrice animale. È un capo d'imputazione assolutamente monco. Non vi è assolutamente traccia dell'evento di contaminazione, ma soltanto del gravissimo pericolo per l'incolumità pubblica che ha evidentemente polarizzato, polarizzato la descrizione del fatto e distratto proprio il processo da quelli che sono gli esatti confini giuridici del disvalore del fatto.

Vedete, e allora, a questo punto ci dobbiamo chiedere - perché qui è contestato il 434 nella sua declinazione aggravata, quindi, con un evento disastro che si è consumato - quale è l'evento disastroso che la condotta di Fabio Riva sarebbe stata intenzionalmente diretta a cagionare? Leggendo l'imputazione, l'accento emotivo cade sugli eventi di malattia e morte. Ma se leggiamo già la stessa ordinanza del Tribunale del Riesame, nel 2012 (a pagina ottantatré) Giudice, si afferma in quella sede che morti e malattie sono indicati per mera finalità descrittiva della entità del disastro ambientale in oggetto. "Tali eventi non sono previsti quali elementi strutturali del reato ex Articolo 434 comma 2, ove viene contemplato esclusivamente l'evento disastro". E allora che cosa significa questo? Morti e malati che rappresenterebbero, quindi, la prova postuma del pericolo corso per la pubblica incolumità. Sarebbe una sorta, morti e ammalati, una sorta di prova ad abundantiam. È il paradosso proprio nella costruzione logica e giuridica di questa imputazione è proprio qui. Morti e malattie non rientrano, e lo dice lo stesso Tribunale del Riesame, tra i requisiti sostanziali della fattispecie, ma la prova epidemiologica dei decessi e dei ricoveri in eccesso è ritenuta utile per provare retrospettivamente il requisito del pericolo. E allora, ritorniamo al punto di partenza. Questo disastro è aggravato oppure no se anche gli eventi di malattia e morte sono soltanto la prova del pericolo? Ma questo disastro che non viene assolutamente declinato dove è? Quale è? In che cosa è? In che cosa si è manifestato? È impalpabile.

Vedete, in tema di 434 vi è stata una sentenza che ha dato coordinate giuridiche importanti agli interpreti, che è la sentenza la 44528 del 2019 della Raffineria Tamoil. Ebbene, in questa sentenza i Giudici di Legittimità hanno affermato due principi assolutamente che rappresentano un po' la pietra angolare di valutazione della norma, che il disastro innominato del 434 è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro idoneo a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante, e che sul profilo soggettivo il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità. Quindi, è un carattere bifasico dell'elemento soggettivo, ovvero

l'intenzione e l'intenzionalità nei confronti dell'evento disastro e un dolo, invece, eventuale rispetto a quello che è il pericolo per la pubblica incolumità. Quindi, la intenzionalità del dolo di disastro deve essere oggetto di una valutazione assolutamente puntuale, precisa, anche per gli effetti sanzionatori che ne derivano. Non può essere liquidato da valutazioni qualunque di cui è piena una sentenza di tremila pagine. È con questo che noi ci dobbiamo confrontare.

Vedete, il dolo intenzionale – ve lo ha detto brillantemente il collega Urso nella scorsa udienza – è la massima espressione volitiva del soggetto agente, e il dolo intenzionale sussiste nel momento in cui quella finalità è la finalità che ha animato il mio agire. È il mio fine esclusivo non già un fine funzionale al raggiungimento di un fine ulteriore, come invece è stato costruito questo processo nelle forme di un dolo diretto, che invece si è voluto spacciare per un dolo intenzionale che tale non è, operando una confusione sulle categorie dogmatiche dell'elenco psicologico di cui basta leggere le prime pagine di quella sentenza per rendersi conto. Vedete, è talmente lampante che vi sono delle pronunce della Suprema Corte che sono veramente delle pietre angolari in materia. Faccio riferimento a esempio, Giudice, a una pronuncia del 2009, la 41306 della Prima Sezione, in cui è stato escluso il 434 nell'ipotesi in cui di un soggetto che per finalità suicidaria aveva saturato il proprio appartamento con la bombola del gas e aveva determinato il crollo del palazzo e della costruzione. E in questo caso, la Suprema Corte affermava: "L'elemento psicologico richiesto dal 434 per la sussistenza del reato, in quanto descritto dalla norma come volontà diretta a cagionare un evento disastro esclude la possibilità che del reato si possa rispondere a titolo di dolo eventuale". E vedete, l'elemento soggettivo è veramente il criterio di selezione della condotta, perché a esempio, la stessa condotta, laddove funzionale quello di fare esplodere la bombola del gas per una finalità vendicativa nei confronti del vicinato, naturalmente aveva una diversa valutazione rispetto a quella operata in quella sentenza. E quindi, l'intenzionalità è un elemento fondamentale che va dimostrato e non può essere assolutamente liquidato, come dicevo prima, da un sospetto di natura qualunque.

Ora, tutto il materiale che è alla sua attenzione, Giudice, ha davvero, possiamo dire, dimostrato la commissione di fatti intenzionalmente orientati a cagionare gli eventi disastrosi di malattia e di morte oggetto dell'imputazione? È su questo ci saranno interventi e argomentazioni da parte di questa Difesa che veramente screditeranno in radice questa astratta contestazione priva della rappresentazione dell'evento disastro secondo quelle che sono le coordinate ermeneutiche del Giudice delle Leggi. Ma vorrei ragionare anche insieme a lei, Giudice, sulla compatibilità dell'odierna contestazione, anche in ragione di quello che è stato il portato del novum legislativo introdotto con la Legge 68/2015.

Faccio segnatamente riferimento alla norma di cui all'Articolo 452 quater del Codice Penale, che – lei mi insegna – esordisce proprio con la clausola di esclusione, ovvero escludendo dalla propria sfera di applicazione i casi previsti dall'Articolo 434. Qua, sappiamo che sul punto ci si è domandati come interpretare questa clausola di riserva. E questa clausola di riserva è chiaro che era prevalentemente l'ennesima norma ad ILVA. Anche perché ci sono state forti critiche anche dallo stesso Ufficio Massimario della Cassazione, nella parte in cui, evidentemente affermava come questa clausola di riserva non può essere soltanto una clausola di carattere intertemporale, perché prima o poi i processi rubricati sotto il 434 termineranno e la clausola continuerà a spiegare i propri effetti. Vedete, sul punto, sui rapporti tra il 434 e il 452 quater è intervenuta una prima pronuncia della Cassazione, il 17 maggio del 2017, la numero 58023, che ha affermato che non si è inteso abdicare alla tutela penale in materia di ambiente, specie in relazione ai giudizi in corso, sottraendo all'intervento penale le condotte di disastro che la Giurisprudenza aveva già enucleato, in quelle caratteristiche di tipicità strutturali e rilevanti ai fini dell'incriminazione di cui all'Articolo 434. Vedete, quindi, la introduzione della fattispecie del disastro ambientale, con la 68 del 2015 conferma che il disastro innominato possa, sì, applicarsi al settore ambientale, ma solo in presenza di eventi distruttivi con pericolo per la pubblica incolumità, quella tipicità strutturale che richiama la Cassazione in questa sentenza. E i casi previsti dall'Articolo 434 a cui il 452 quater rinvia, in funzione di prevalenza applicativa sarebbero esattamente quelli individuati dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 327 del 2008. Ricorderà, Giudice, sa perfettamente, lei me lo insegna, che quella sentenza è una sentenza interpretativa di rigetto in cui la Corte Costituzionale ha ritenuto di non censurare in termini di incostituzionalità la norma del 434, in ragione di un principio fondamentale, ovvero il principio dell'analogia esplicita, ovvero sia la Corte Costituzionale ha ritenuto che la lettura costituzionalmente orientata del 434 dovesse essere analoga a quelli che erano i medesimi delitti del capo 1 del titolo 6 del libro 1 del Codice Penale. E proprio in ragione di questo principio di analogia esplicita che si è addivenuti a delineare una nozione unitaria di disastro, nella sua eccezione, sia dimensionale, ovvero che si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, ma anche della sua proiezione offensiva, ovvero che l'evento deve provocare un pericolo per la vita e per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone. E è proprio in questa declinazione che confrontandolo con l'odierna contestazione ci rendiamo conto come l'imputazione di cui ci occupiamo è orfano di un evento disastroso intermedio che lo renda affine a queste caratteristiche di tipicità strutturale dei delitti di disastro fatti salvi dalla clausola di riserva del 454 quater. Per

me tre sono i quesiti che ci dobbiamo porre, che sono esiziali per una valutazione della presente vicenda processuale. Quale evento disastroso è stato davvero cagionato? Leggendo quella contestazione quale evento disastroso è stato davvero cagionato, al di là delle pregevolissime argomentazioni insuperabili, perché sono numeri, dell'Avvocato Urso che vi ha prospettato nella scorsa udienza? Ma io non voglio spingermi a quello. Io sto facendo un ragionamento proprio di tipo tautologico sulla pura e semplice lettura del capo d'imputazione. Cioè quale è l'evento rappresentato nella contestazione che è stato davvero cagionato? L'evento disastroso secondo le coordinate ermeneutiche del Giudice per le Leggi del 2008. Attraverso quali condotte personali? Quali sono? E soprattutto, Giudice, con quale intenzionalità? Sono i tre punti assolutamente fondamentali.

Vedete, ma il problema del disastro nasce anche in ragione di un ulteriore aspetto, ovvero, in questa vicenda processuale conformemente a un diritto vivente che ormai si è cristallizzato e sedimentato sul punto, è stata rappresentata, contestata una fattispecie di disastro, cosiddetto per accumulo, con un evento diacronico, quindi non l'evento di macrodanneggiamento che la Corte Costituzionale ha ritenuto essere elemento fondante in quanto esplicitamente analogo agli altri eventi del medesimo titolo per recuperare di legittimità costituzionale il 434. Qui abbiamo uno scollamento rispetto a quello che è stato il ragionamento del Giudice delle Leggi nel 2008. Abbiamo un disastro con evento diacronico e per accumulo che fa perdere, quindi, di puntualità quello che è l'evento disastro. E questa costruzione, Giudice, è stata fortemente criticata e censurata dallo stesso relatore, l'esimio giurista professore Flick della sentenza del 2008, in quanto – lei lo potrà vedere – è un parere che lo stesso professore Flick rilasciò nell'ottobre del 2014 e pubblicato sul numero 1 di 2015 di Cassazione Penale, gli si chiedeva proprio un parere in materia di 434 e soprattutto in ragione di questo diritto vivente che si era formato e cristallizzato sul punto, dell'evento diacronico e quindi, dell'evento disastro per stratificazione diluito nel tempo. E voglio utilizzare proprio le parole dell'esimio giurista, il quale affermava: “La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità rilevando in primo luogo che la verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce. Ecco quindi, quel discorso che era proprio la colonna portante del ragionamento della Corte Costituzionale, della necessaria omogeneità sul piano delle caratteristiche strutturali tra l'altro disastro di cui al 434 come norma di chiusura del sistema, e quelli tipici previsti nel medesimo titolo. È un procedimento di analogia esplicita che conduce alla

concezione e alla nozione unitaria di disastro. E cosa ci dice il professore Flick? Dice “la Corte non fa propria e non condivide - oltretutto in difetto di una richiesta esplicita in esame sul punto da parte del Giudice remittente - l’ulteriore sviluppo in corso da parte della Giurisprudenza volto a ricomprendere nell’ambito del disastro innominato anche il disastro ambientale inteso come progressiva contaminazione di sole acque con sostanze pericolose per la pubblica incolumità e per la salute, tramite condotte reiterate e diluite nel tempo”. È proprio il caso che qui ci occupa, in quella criptica contestazione di cui al capo b). Dice il professore “la sostituzione del macroevento con una serie di microeventi e il suo frazionamento comportano, infatti, la perdita della concentrazione spaziale e soprattutto temporale dell’evento, nonché la perdita della sua puntualità e della sua individualità”. Queste condizioni sono, invece, richieste dagli altri disastri tipici del capo, e costituiscono un requisito del genus a cui appartiene anche la species del disastro innominato nei termini della necessaria omogeneità tra i primi e il secondo”, ovvero sia è evidente che questo tipo di diritto vivente si pone proprio in contrasto con quello che era il principio fondante del ragionamento della Corte Costituzionale, per recuperare a un principio di indeterminatezza e tassatività la norma dell’Articolo 434. E conclude, “da ciò discende la necessità che anche l’altro disastro previsto nel 434 presenti le stesse connotazioni materiali proprio degli altri disastri del capo 1”. E conclude affermando “è evidente che se si dovesse ritenere consolidato questo diritto vivente, basato su premesse ermeneutiche che contraddicono i canoni sulla cui base la Corte ha ritenuto infondata la censura, potrebbe essere rimessa all’attenzione della Corte Costituzionale la questione della compatibilità di questa interpretazione fatta propria dal diritto vivente, il 434 con la nostra Carta Costituzionale, in quanto sarebbe una interpretazione riespansiva e violativa dei principi costituzionali”.

E, il professore Flick dice “sì, però questa interpretazione era già emersa con la svolta di Porto Marghera del 2006, quindi precedentemente alla sentenza del 2008 della Corte Costituzionale”. E lui ribatte affermando “tale indirizzo all’epoca non era qualificabile in termini di diritto vivente, perché era un orientamento recente e ancora in via di formazione”, tant’è che proprio per questo, la Corte Costituzionale aveva ritenuto di formulare all’interno della motivazione un cavò sulla problematicità dell’interpretazione giurisprudenziale che andava emergendo. Quindi, Giudice, mi pare evidente, mettendo insieme questi ragionamenti, assolutamente fondati, lucidi da un punto di vista giuridico, che la norma incriminatrice di cui al capo b) dell’odierna contestazione, evidentemente vive in modo diverso da quello ritenuto dalla Corte stessa compatibile con la nostra Carta Costituzionale. E quindi, la sussunzione dei fatti contestati al capo b) del disastro innominato di cui all’Articolo 434 si porrebbe in contrasto con i canoni

costituzionali attraverso la censurata interpretazione riespansiva di cui parlavo pocanzi. E questo violerebbe, evidentemente, tanto il principio di tassatività dell'Articolo 25 della Costituzione, quanto il diritto di Difesa di cui all'Articolo 24 e il principio di colpevolezza di cui all'Articolo 27 della costituzione. E anche su questo, naturalmente io sollecito la Signoria Vostra Illustrissima a ponderare, a ritenere, a valutare la questione che le ho prospettato non manifestamente infondata e certamente rilevante nell'ambito del presente processo.

Esaurita questa prima fase del mio intervento, dove ho inteso rappresentare quelli che sono gli argomenti da un punto di vista giuridico che rendono assolutamente incontestabile il delitto di cui al capo b) della rubrica, ovvero il disastro sia nella materialità e sia nella sua connotazione psicologica, voglio adesso portarla per mano in una lettura guidata – e mi scuserà se a volte dovrò essere necessariamente compilativo, ma come ho detto all'esordio del mio intervento, la prospettiva che io intendo offrire è la prospettiva della proprietà e quindi, è la prospettiva di chi ha investito danari, impegno, entusiasmo in quello stabilimento – ebbene, mi voglio addentrare con lei proprio nell'ottica della intenzionalità, cioè quell'elemento fondante per sostenere e corroborare giuridicamente la contestazione di cui al capo b). E incominciamo a analizzare quegli elementi che facendo proprio il dictum del G.U.P. di Milano, sono elementi a discarico difficilmente superabili in sede dibattimentale. Cominciamo. Il primo elemento a discarico, Giudice, in questo processo vi sono alcuni personaggi veramente pirandelliani, cioè che veramente neanche la più sfrenata fantasia avrebbe potuto partorire, e uno di questi è stato il custode giudiziario dello stabilimento, l'ingegnere Barbara Valenzano. L'ingegnere Barbara Valenzano, che su richiesta della Guardia di Finanza di Taranto fa una relazione – lei mi dirà, una relazione in quarantotto ore, una richiesta che arriva, non ricordo il giorno della settimana (il lunedì) lei la evade il mercoledì – e questa richiesta della Guardia di Finanza era in relazione agli investimenti operati nello stabilimento ILVA di Taranto dal 2002 al 2011. Ebbene, l'ingegnere Barbara Valenzano ha l'ardire di affermare che nessuno degli investimenti (nell'allegato uno) operati, contabilizzati, riportati in bilancio dell'ILVA S.p.A. dal 2002 al 2011 era stato effettuato. Questa relazione viene trasmessa alla Procura di Milano, dove era in corso l'attività di indagine – e vedremo poi lo svolgimento del processo – per bancarotta fraudolenta per operazioni dolose di ILVA, Riva Fire poi Partecipazioni Industriali, in cui era indagato Fabio Riva. La Procura di Milano quando si vede arrivare questa relazione, evidentemente sobbalzano sulla sedia. Dicono ma è possibile? E conferiscono incarico a un proprio consulente, il professore Consonni del Politecnico di Milano. Chi è il professore Consonni? Il professore Consonni – leggo veramente in maniera veloce il

suo curriculum – ha collaborato con Alstom Power, con ANSALDO, con ENI, con Federambiente, con il Ministero dell'Università e della Ricerca, con Toyo Gas e con il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Professore del Politecnico di Milano con oltre centocinquanta pubblicazioni. Bene. Viene nominato dalla Procura di Milano il professore Consonni e gli viene dato questo quesito: “analizzi il consulente tecnico, a partire dalla nota e dall'allegato uno del custode giudiziario, ingegnere Barbara Valenzano, che si allegano, quali interventi sugli impianti siderurgici di Taranto siano stati attuati, non che modalità e in che epoca. Il consulente lavorerà in collaborazione con il dottore Romanò, incaricato di verificare la rappresentazione contabile dei medesimi interventi”. Quindi, viene dato incarico al professore Consonni di valutare proprio la realtà fenomenica, vai a renderti conto di quali interventi sono stati effettuati, e al dottore Romanò di valutare, invece, tutta quanta quella che era la documentazione di riferimento di tali interventi. Vedete, Giudice, ciascuno nella propria vita, nel privato, nella propria professione si manifesta per quello che è. E è stato straordinario come il professore Consonni – abbiamo visto il suo curriculum – si reca allo stabilimento ILVA di Taranto, ricevuto quel conferimento di incarico dalla Procura di Milano e leggiamo – nei suoi atti la consulenza – che dopo il primo incontro con la dottoressa, l'ingegnere Valenzano successivamente stante l'indisponibilità a chiarimenti dell'ingegnere Valenzano, che dopo la prima visita del 21 e 22 settembre è risultata irraggiungibile. È sparita. Non si è fatta più vedere. Lei che era la padrona di casa, che doveva fare gli onori di casa.

Vedete, Giudice, da questa relazione si comprendono le ragioni per le quali l'ingegnere Barbara Valenzano, dopo la prima visita è sparita. L'ingegnere Barbara Valenzano che era una sorta di santo laico per la Corte di Assise di Taranto. Aveva avviato la Corte di Assise un processo di canonizzazione dell'ingegnere Valenzano. Ebbene, il professore Consonni nell'adempiere a questo incarico analizza tutta una serie di documenti. Analizza l'atto di intesa – ricordate il tavolo a tre piedi? Uno dei tre piedi è gli atti di intesa – atto di intesa del 30 giugno del 1997, atto d'intesa dell'8 gennaio del 2003, l'atto di intesa del 27 febbraio del 2004, atto di intesa del 15 dicembre del 2004, atto di intesa integrativo del 23 ottobre del 2006. Apro e chiudo parentesi, nessuno di questi atti di intesa sottoscritti da Fabio Riva, ma sempre sottoscritti dall'ingegnere Emilio Riva, vero monarca dello stabilimento ILVA di Taranto, come vedremo successivamente. Analizza la presentazione del piano industriale 2003/2007, del piano di interventi per l'adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT, nonché il piano di intervento per l'adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT del 13 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno del 2005. Il professore Consonni in

questo elaborato rappresenta quella che è stata la sua metodologia di lavoro. Ovvero dice “io tra tutti quanti gli interventi che l’ingegnere Valenzano ha ritenuto non essere stati effettuati, pure essendo stati riportati in bilancio, ho selezionato diciannove interventi, che sono diciannove interventi tra i più rappresentativi, che rappresentano un sottoinsieme – scrive – tale da coprire trasversalmente le varie aree dello stabilimento. Rappresenta un campione – scrive il professore – significativo adottato per indagare con una analisi approfondita se effettivamente esiste una disconnessione tra la rappresentazione contabile degli investimenti e la realtà fisica degli impianti”. Quindi, è questo il suo filo rosso. E lui seleziona, quindi, questi diciannove interventi per una consistenza economica di 125.000.000 di euro per valutarne non soltanto l’evidenza documentale, ma anche l’evidenza fisica. Ma non si ferma a questo. Vuole anche operare la verifica dei riscontri tra la evoluzione delle realizzazioni analizzate e i sopralluoghi, ispezioni, interscambi con le autorità di controllo. Perché anche questo era oggetto di censura da parte dell’ingegnere Valenzano nel suo allegato uno. Cioè non risulta assolutamente che vi sia stata alcuna attività di controllo da parte degli organi deputati in ordine allo svolgimento e all’esecuzione di questi interventi riportati in bilancio.

E, il professore Consonni dice “per ciascuna delle commesse corrispondenti agli interventi di cui al punto precedente è stata richiesta alla società di acquisire tutta la relativa documentazione, a partire dalla specifica tecnica, richiesta di acquisto fino alla messa in servizio e al collaudo”. Tutto. L’inizio e la fine. Apro una parentesi, Giudice. L’attività di indagine che ha connotato questo processo è una attività assolutamente mancante. Lei pensi che tra gli aspetti ulteriormente surreali di questa vicenda è che ci siamo dovuti difendere da una contestazione che riposava sull’assunto che non avessimo operato alcun tipo di investimento in quello stabilimento, e che nel momento in cui abbiamo inteso versare centinaia di migliaia di fatture attestanti quella ponderosa attività di miglioramento e di investimento operata nello stabilimento ILVA di Taranto, abbiamo visto chiusure, chiusure da parte dell’Ufficio di Procura e della Corte di Assise. Lei pensi, Giudice, che la Procura di Taranto chiedeva che ciascuna delle singole fatture fosse autenticata singolarmente dal notaio, quando bastava con una attività di indagine compulsare uno strumento informatico all’interno dello stabilimento che non era neanche conosciuta dal custode (ingegnere Barbara Valenzano) che era la AS400. Cioè la AS400 era un sistema informatico in dotazione allo stabilimento ILVA di Taranto dove venivano caricati tutti quanti i documenti contabili, le fatture relative agli investimenti operati. Bastava quello, spingere un bottone. Non lo ha fatto mai nessuno. Qui noi sono dieci anni che difendiamo quello stabilimento e vediamo dall’altra parte

chi non ha fatto nulla, ma che ha quel risolino come per dire sì, ma che stai dicendo? Ma cosa hai fatto tu per dimostrare che quello che io dico è privo di fondamento? Noi abbiamo portato le carte. Le carte dovevano essere autenticate singolarmente dal notaio e abbiamo portato centinaia di testimoni. Cioè, il processo, ci è stato contestato, che è durato tanto. Ma è durato tanto proprio perché abbiamo dovuto provare ciò che era in natura evidente, solare. Abbiamo fatto venire – guardate ogni tanto mi sveglio di notte che è un incubo, ma è la caricatura del processo penale – un – non mi ricordo come si chiama – Cinieri dell'Ufficio Amministrativo dell'ILVA da Milano, che ha dovuto riconoscere fattura per fattura “questo sì, questo sì, questo lo ricordo, questo sì, questo sì”. Giudice, è surreale. Cioè, si metta nei miei panni. È difficile trasmetterle quello che è il portato esperenziale che abbiamo dovuto vivere. Quello che abbiamo dovuto vivere. Abbiamo dimostrato tutto quello che c'era da dimostrare, portandolo noi, con una inversione dell'onere della prova che ha dell'assurdo. Ma nel teatro di questo assurdo ci siamo stati. Su quel palcoscenico ci siamo saliti. Bastava premere un pulsante, AS400. Bastava premere un altro pulsante che era il SIMAN, un altro sistema informatico dove erano caricate tutte le attività di manutenzione, invece di riempirsi la bocca dicendo che non veniva fatta manutenzione. Manutenzione soltanto a rottura. Bastava spingere quel bottone per rendersi conto di tutte quante le attività di manutenzione. Bene. Il professore Consonni ha analizzato in maniera puntuale il piano di investimenti e ha acquisito il piano di investimenti 2003/2007 dello stabilimento ILVA di Taranto. Sa, Giudice, quale era il piano di investimenti? Di 1 miliardo e 841 milioni di euro, di cui 300 milioni soltanto investimenti per adeguamento alle BAT. Di cui 140 milioni soltanto per le cocherie. E vedremo tutti quanti gli interventi che sono stati operati sulle cocherie, che li hanno resi example plants come risulta dalle BAT del 2012. E a campione le voglio rappresentare soltanto alcuni degli interventi che sono stati riscontrati, toccati con i polpastrelli dal professore Consonni, che forse non sono stati mai visti dall'ingegnere Valenzano. Certamente non sono stati mai visti. Lei pensi, Giudice, io non posso, ho fatto un voto a me stesso oggi di essere quanto più sereno possibile, ma lo sa che l'ingegnere Valenzano ha disconosciuto che fosse stata realizzata la palazzina degli spogliatoi? Un palazzo a tre piani che diceva che non era stato realizzato. E il professore Consonni ha riscontrato, a esempio, una realizzazione 2002 nelle cocherie, il risanamento dell'impianto solfato o, sempre del 2002 il risanamento delle Batterie 9 e 10, nel 2003 l'ammodernamento delle Batterie 11 o l'ammodernamento dell'impianto sottoprodotti, potenziamento Linea D e E della AGL2. E lo vedrà nelle tabelle 6A, 6B e 6C dell'elaborato del professore Consonni.

Ma vi è di più. Se lei vede la tabella 7B della consulenza del professore Consonni, non soltanto

riporta quelli che sono gli interventi operati, ma nell'ultima colonna riporta i riscontri in verbali di sopralluoghi ARPA che hanno riscontrato gli organi di controllo l'esecuzione di quelle attività. Quella attività di riscontro che invece, nell'allegato 1 l'ingegnere Valenzano diceva essere inesistente. Quindi, interventi realizzati, interventi visti, interventi anche riscontrati dagli organi di controllo. E quali erano le conclusioni del professore Consonni? "L'esito delle verifiche disattende le ipotesi formulate dall'ingegnere Valenzano". E noi siamo stati condannati sulla base delle ipotesi di chi non ha visto neanche le palazzine realizzate all'interno dello stabilimento. Vi è stata la mancata o l'insufficiente considerazione o presa d'atto di: uno, consistenza fisica delle apparecchiature che nella maggiore parte dei casi è tutt'ora verificabile.

Giudice, lei come si sarebbe comportato nei confronti di un custode che dice non essere stato mai realizzato, non ho mai visto un'opera che invece io ti fotografo, ti dimostro contabilmente, fisicamente che è stato realizzato e che è stato anche riscontrato dagli organi di controllo. Io lo reputo scandaloso, prima che come Avvocato da cittadino di questo paese. Se poi penso anche a quanto in sentenza è stato liquidato a questo custode. Vi è la documentazione tecnica connessa alla realizzazione degli impianti, specifiche tecniche, stati di avanzamento, verbali di messa in servizio o collaudo. Vi è documentazione amministrativa e contabile, ordini, fatture, pagamenti. Per diversi interventi sono emersi riscontri verbalizzati dall'ARPA. Si allegano anche le foto degli impianti.

Ma io voglio chiudere, Giudice, questo passaggio, che è un passaggio che ha avuto un effetto travolgente sulle vicende ILVA e avrà, certamente, un effetto travolgente anche sull'odierna vicenda processuale, perché la verità è una, e non ha diverse prospettive. La verità che noi stiamo portando avanti è una verità che grida da sola. Sono i documenti, i numeri che vi ha rappresentato l'Avvocato Urso con cui non si può assolutamente giocare. Io le voglio offrire una ulteriore cartolina di questi pirandelliani personaggi che si sono avvicinati in questo processo, il primo tra tutti l'ineffabile ingegnere Barbara Valenzano. Nell'udienza del 23 ottobre del 2018, a pagina quarantotto, nell'analizzare insieme al custode le ragioni per le quali lei avesse ritenuto che quegli interventi non fossero stati mai realizzati a fronte della produzione documentale, fiscale, tecnica che attestavano invece, contrariamente a quanto affermato la piena realizzazione degli stessi, io a un certo punto chiesi all'ingegnere Valenzano che contestava la realizzazione, ricordo ancora, del fog cannon, ovvero di una sorta di puntatore cannone nebulizzatore utilizzato nella zona parchi primari dello stabilimento di Taranto, formato da una tramoggia. Lei diceva "io l'ho visto". Allora dico, scusi, mi spiega la tramoggia che forma geometrica ha questa componente? È un cono? È un cono rovesciato?

Giudice, è questo l'ingegnere Valenzano, allora mi risponde "è un componente che porta il materiale da una parte all'altra. Potrebbe avere una forma di cono. Poi rovesciata. Dipende da un punto di vista, da che punto di vista lo vedi, perché dipende da dove ti metti. Può essere in un verso. Può essere nell'altro. Va bene. È un pezzo di collegamento". La mia risposta è "la vita evidentemente è fatta di prospettive". Cioè, questa è il custode giudiziario dello stabilimento siderurgico più grande di Europa, che è stato portato alla distruzione.

Ma nel solco, sempre dell'intenzionalità che è un po' la stella cometa che deve animare il mio ragionamento e la sua valutazione, le cito alcuni documenti: la relazione ARPA 21 giugno del 2010, dove si legge "la cocheria ILVA è stata sottoposta allo stato attuale a tutti gli interventi di adeguamento connessi con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili". Ora, se io devo confrontare quanto dice l'organo di controllo che rispecchia il piano di investimento accertato dal professore Consonni di Milano, che vedeva 1 miliardo e 810 milioni di euro di investimento nell'arco temporale 2003/2007 e poi vedremo tutti gli investimenti che sono stati fatti in costanza di AIA per adeguarsi alle MDT del 2005, e come diceva giustamente l'Avvocato Vozza nell'esordio dei nostri interventi difensivi, quale è la condotta esigibile? Cioè, quale è la contestazione che mi può essere mossa?

E ancora, nel solco sempre dell'intenzionalità se analizziamo la reazione tecnica sempre dell'ARPA del 12 giugno del 2012 relativa al monitoraggio del periodo di giugno del 2011 in materia, Giudice, di IPA e benzoapirene teniamo conto di quella monca contestazione di cui al capo b), quindi è un tema oltremodo sensibile in riferimento alla contestazione e all'addebito che ci viene mosso, ebbene in questa relazione si legge: "Sono stati effettuati interventi tecnici di ammodernamento sulle macchine caricatrici, sfornatrici, guide, carri e carri di spegnimento. Effettuati interventi di revamping sulle Batterie 3,4 e 7,8, completa demolizione e ricostruzione Batterie 5, 6 e 11, completa ricostruzione delle testate dei forni. Su tutte le batterie le porte rigide sono state sostituite con quelle a tenuta elastica. Modificata la tipologia dei cappellotti, coperchi dei tubi di sviluppo, passando da una tenuta meccanica a una tenuta idraulica. Le macchine caricatrice sono state equipaggiate con sistema di pulizia con aspirazione e con sistemi meccanici di pulizia dei coperchi e delle bocchette di carico. Sono stati installati nuovi impianti di captazione e abbattimento polveri allo sfornamento, sulle Batterie 3 e 6. È stata migliorata l'efficienza degli impianti già esistenti sulle Batterie 7, 12. Sono stati installati sulle macchine sfornatrici delle Batterie 3, 4 e 7,8 e 11,12 sistemi di aspirazione e abbattimento emissioni. Attività informative e formative su tutti gli operatori del reparto. Adottati specifici dispositivi di protezione delle vie

respiratorie". Giudice, ma è oltremodo eloquente se dobbiamo valutare la condotta tenuta secondo la contestazione dal '95 al 2012 quanto viene affermato in questa relazione. Laddove si dice confrontando i dati ottenuti nell'attuale campagna di monitoraggio con quella eseguita nel periodo '93/94 (quindi con la gestione pubblica) che cosa risulta? Valori di benzoapirene inferiori di circa 16 volte. Relativamente ai monitoraggi '99/2000 i valori di benzoapirene, i valori medi ridotti rispettivamente di 130 volte per l'operatore addetto alla sfornatrice, per più di un terzo per l'addetto alla caricatrice e di circa 8 volte per l'addetto ai barilletti. Giudice, una domanda, ma questi risultati sono il portato di che cosa? Di un miracolo o di una incessante attività tecnica e di investimento che negli anni è stata operata all'interno di quello stabilimento per arrivare a questi risultati? O questi risultati sono nati per germinazione spontanea? E a questa provocatoria domanda trovo una risposta già nel TAR. Anche questa è contenuta nel suo fascicolo, perché è vero, l'aspetto oltremodo positivo di questa vicenda è che obiettivamente dobbiamo produrre ben poco. Lei ha tutto. Ha tutte quante le chiavi di lettura della presente vicenda. E la sentenza è la 1081 del 2011 del TAR di Lecce, che è la sentenza che annullava l'ordinanza sindacale dell'8 giugno del 2010 del Sindaco di Taranto (la numero 39) in materia di benzoapirene.

Ebbene in questa sentenza vengono affermate tre cose fondamentali. Poi la riprenderemo successivamente. Dice "il TAR l'ILVA si è adeguata già da tempo alle migliori tecniche disponibili, offre testimonianza di ciò il rapporto tecnico finale del 5 dicembre del 2006 predisposto dalla segreteria tecnica istituita con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 15 novembre del 2005", e in ultimo, Giudice, "ILVA in attesa del rilascio dell'AIA ha già realizzato – lo dice il TAR – alla data del 31 maggio del 2010 tutti gli interventi ambientali di adeguamento alle MTD, 31 gennaio del 2005, sostenendo costi per 907,5 milioni di euro". Non lo dice l'Avvocato Perrone. Questo, ricorderà, fu oggetto di quel piccolo refuso che le rappresentammo all'esito della discussione dell'intervento del collega Vozza. Il TAR parla in quanto documentato, certificato interventi di adeguamento impiantistici all'MTD del 2005 per 907 milioni di euro. Ecco perché dico che la sentenza della Corte di Assise di Taranto è una sentenza creativa, perché oltre a avere creato quella figura, quella categoria assolutamente nuova nel nostro panorama giuridico dell'interscambiabilità ha creato anche la figura non del disastro doloso, non del disastro colposo, ma del disastro costoso. Perché questo è un disastro costoso. Io intenzionalmente ho creato un disastro pagando 4 miliardi e mezzo di euro di cui 1 miliardo e 300 milioni di euro soltanto di investimenti nelle aree sensibili dello stabilimento. È un disastro costoso. Non è né doloso e né colposo. Ecco la nuova categoria coniata dalla Corte di Assise di Taranto. Tornando a uno dei tre piedi su cui

poggia il traballante odierno processo, ovvero quello della enorme presa in giro nei confronti della comunità tarantina, data dall'inadempimento da parte dell'ILVA degli atti di intesa. Bene, Giudice, anche questo è stato un tema affrontato e chiarito su iniziativa di questa Difesa. Perché questo processo è basato su euforie accusatorie, veramente euforie, ma non ci si è mai confrontati con il dato documentale, tant'è che abbiamo depositato noi, e le dico anche, nel corso dell'esame del teste ingegnere Di Tursi (caporeparto inquinamento atmosferico dello stabilimento di Taranto) il 10 febbraio del 2020 tutti quanti i verbali (esattamente tredici verbali) di ARPA di controllo, monitoraggio sugli adempimenti degli obblighi assunti da ILVA con la sottoscrizione degli atti di intesa. Lei mi dirà argomenti noti alla Procura di Taranto? Al G.I.P. che scriveva nelle ordinanze cautelari che erano la più grande e colossale presa in giro nei confronti della comunità? No. Non erano assolutamente noti. Mi scusi se in alcuni passaggi sarò compilativo, ma è necessario che possa leggerle e rappresentarle alcuni passaggi che reputo essere assolutamente fondamentali. Non è un processo che in alcuni passaggi permette di potere andare a braccio.

L'8 maggio del 2003 si riscontra da parte di ARPA il sistema di monitoraggio in continuo dei camini, che è stato ottemperato. Si allegano quattro copie dei dati delle stampe e dei dati di monitoraggio dei camini 4, 5, 6 e 7, delle Batterie 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Si accerta il piano di rimozione amianto, di avere presentato il piano di caratterizzazione al Ministero, l'allestimento della barriera vegetale, e tutte quante che erano le procedure che poi vedremo, diventeranno e saranno anche delle BAT, di filmatura dei cumuli, di bagnatura dei cumuli. Nonché la dismissione e la sostituzione delle apparecchiature elettriche a base di PCB, dove, Giudice - come vi è stato detto anche nella scorsa udienza dall'Avvocato Urso - l'ARPA e ve ne darò contezza di qui a un momento, accertava anche documentazione e controllava tutti quanti i formulari e tutta quanta la documentazione di accompagnamento di quello smaltimento che è stato effettuato a regola d'arte.

Dicevo, nel corso dell'esame dell'ingegnere Di Tursi, vengono prodotti tutti quanti gli altri verbali. Abbiamo il verbale ARPA del 28 luglio del 2003, quello del 13 ottobre del 2003, dove ARPA accerta de visu, scatta fotografie. Accerta, a esempio, che i lavori di bonifica da amianto nell'Acciaieria 2 sono terminati; che si è operato un sopralluogo di accertamento sulla dismissione dei trasformatori contenenti PCB - guardate, Giudice - visitando il deposito autorizzato PCB dove vengono stoccati i fusti di contenimento del PCB, verificando la documentazione relativa a quelli già smaltiti. Quindi, un controllo fisico, un controllo documentale.

11 dicembre del 2003. Ancora, ARPA sul barrieramento tra lo stabilimento e il rione Tamburi. E

questo - vedremo - che avrà delle lungaggini burocratiche. L'ILVA è in attesa della convocazione del tavolo tecnico per la discussione delle relative problematiche. Continuano le attività di filmatura di minerali e fossili del parco minerale. E ancora. Per quanto attiene, riscontrando quello che il teste Di Tursi disse al dibattimento nell'udienza del 10 febbraio del 2020, disse "guardate che il collegamento online dei camini fu disposto con la sottoscrizione dell'atto di intesa del 2003 e fu dato immediatamente seguito". E infatti, in questo verbale dell'11 dicembre del 2003 l'ARPA dice: "Per quanto attiene il monitoraggio in continuo dei camini e delle batterie e dei forni a coke e dell'agglomerato, è stato realizzato sia il sistema di monitoraggio in continuo, sia il collegamento online con ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto per il trasferimento dei dati". Cioè lo accertano loro. Come vi è stato detto dal collega Vozza nell'udienza del 9 settembre, con quel Decreto Legislativo 372 del '99 e in particolare con l'Articolo 3 comma 2 si dispose che con Decreto del Ministro dell'Ambiente sono emanate delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. Questo succedeva nel '99 e come tutte quante le cose che caratterizzano e connotano il nostro paese, ancora nel 2004 questo Decreto da parte del Ministero non era stato emesso, tant'è che l'ARPA nel sopralluogo del 29/4/2004 relativamente agli adempimenti del secondo atto di intesa affermava e scriveva: "Non essendo stato ancora adottato il decreto di cui all'Articolo 3 comma 2 del Decreto Legislativo 372 del '99, non è stato redatto da parte di ILVA il piano industriale relativo agli interventi di carattere ambientale, nonché il piano per l'adeguamento degli impianti esistenti e le migliori tecniche disponibili". ILVA ha inoltrato, però, al Commissario Delegato per l'emergenza ambientale la documentazione contenente le prime indicazioni delle aree di intervento interessate all'adeguamento alle BAT. Cioè, ILVA non è che aveva assunto un atteggiamento passivo nonostante non fossero state emanate ancora le linee guida, le BAT che verranno emanate e pubblicate nel giugno del 2005, ma già interloquiva con il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale inviando tutta quanta la documentazione e indicando quelle che erano le aree che sarebbero state oggetto di intervento per l'adeguamento alle BAT.

Ancora, il 14 luglio del 2004 scrive l'ARPA: "Per quanto attiene alle migliori tecnologie disponibili e per l'adeguamento degli impianti non è stato ancora emanato il decreto da parte del Ministro dell'Ambiente. Proseguono le procedure di filmatura dei cumuli nel parco minerali e fossili", nonché ancora, Giudice – e questo è assolutamente fondamentale e lo dobbiamo sempre leggere in combinato disposto con quella che è quella sinistra affermazione della Corte di Assise di Taranto delle singole condotte non aventi disvalore penale – "continuano – scrive l'ARPA – le attività di acquisizione

online da parte del Dipartimento Provinciale di Taranto degli scarichi in atmosfera convogliati dai camini, batterie e forni a coke e agglomerato. Per quanto rilevato dallo stesso DAP di Taranto non sono stati misurati nel periodo di rilevazione valori eccedenti i limiti di Legge". Accertano ancora lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB; accertano – lei lo vedrà, lo leggerà – accertano tutte quante le attività di revamping sui vari forni.

Ancora, verbale del 7 dicembre del 2004, in cui ancora una volta – le leggo soltanto questo passaggio – “continuano le attività di acquisizione online da parte del Dipartimento Provinciale di Taranto degli scarichi convogliati in atmosfera, dei camini, batterie, forni coke e agglomerato. L'ILVA consegna copia della lettera di trasmissione con cui comunica il collegamento online all'ARPA, DAP di Taranto entro l'8 febbraio del 2005 delle misurazioni, delle emissioni del camino E422 di convogliamento, degli scarichi in atmosfera, delle Batterie 3 e 4. A tutt'oggi si conferma il contenimento delle emissioni convogliate entro i limiti di Legge". Non posso non leggere questi passaggi che evidentemente vanno in una straordinaria continuità logica con quelle che sono state le argomentazioni difensive che fino a questo momento sono state prospettate all'attenzione della Signoria Vostra Illustrissima.

Ancora, abbiamo il verbale del 28 giugno del 2005 dove si dà atto – Giudice, vado per sintesi, ma lei lo avrà certamente già compulsato tutto quanto questo compendio probatorio – il completamento del revamping della Batteria 5, tutte quante l'applicazione delle misure nei parchi di filmatura e bagnatura che, come vedremo, diventeranno poi e saranno delle BAT. È importante il verbale del 28 giugno del 2005, perché l'ARPA scrive: “Per quanto attiene all'aggiornamento del piano industriale delle BAT in data 13 giugno del 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 31 gennaio”. Quindi, finalmente quanto auspicato dal Legislatore nel '99 si fa materia e è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 giugno del 2005. Bene. In data 8 luglio del 2005 – quindi, secondo il calendario romano a distanza di venti giorni – in occasione della convocazione presso la Regione Puglia delle Parti interessate all'atto di intesa viene presentato da parte di ILVA il piano industriale 2003/2007, aggiornato alle linee guida BAT, e approvato il piano di interventi per l'adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT. Cioè, dopo venti giorni nell'incontro con la Regione Puglia viene presentato il piano di adeguamento alle linee guida BAT, che erano state pubblicate il 13 giugno. L'8 luglio nell'incontro alla Regione viene immediatamente presentato questo piano. Abbiamo poi il verbale del 3 aprile del 2006. Vorrei leggerle un passaggio che rappresenterà un ponte di collegamento rispetto a un'argomentazione che affronterò successivamente. In questo verbale tra le tante cose accertate dall'ARPA si dice: “Per

quanto attiene l'aggiornamento del piano industriale alle BAT, in data 8 luglio del 2005 è stato presentato da parte di ILVA il piano industriale 2003/2007 – quello che dicevo pocanzi -. Per il monitoraggio di quest'ultimo piano è stata istituita presso il Ministero una segreteria tecnica e relativi gruppi tecnici ristretti che già ha avviato le attività conoscitive di confronto con la società ILVA S.p.A. per la definizione degli interventi programmati e la loro efficacia". Lei dirà, ma questo argomento della segreteria tecnica e dei gruppi tecnici ristretti era noto alla Procura di Taranto? Assolutamente no, Giudice, come vedremo di qui a un momento. E ancora, gruppi tecnici ristretti che hanno effettuato dei sopralluoghi presso lo stabilimento ILVA di Taranto, al fine di monitorare l'adempimento degli atti di intesa e al fine di redigere, di essere di supporto allo stabilimento ILVA di Taranto per la presentazione della domanda di AIA del febbraio del 2007.

Ancora, il verbale di ARPA del 26 febbraio del 2007. Il verbale di ARPA del 124 novembre del 2008, Giudice, in cui in sintesi ARPA accerta che al parco numero 8 vi era la presenza della macchina bivalente; al numero 4 vi era il sistema di umidificazione chinetti, che nel reparto cocheria, Batteria 5 e 6 vi era il nuovo impianto di depolverazione in funzione; che le Batterie 3 e 4 avevano l'impianto di depolverazione in avanzato stato di definizione; che vi era stata la sostituzione di quante tutte le porte con quelle a tenuta elastica; che vi era il cento per cento di copertura dei nastri coperti; che le Batterie 3, 4, 5, e 6 avevano la caricatrice smokless e che la 7 e 8 erano in fase di ultimazione; che erano state rifatte le Torri 1 e 3; che l'impianto di depolverazione delle Batterie 3 e 6 era stato sostituito; che vi era stato il miglioramento dell'impianto di desolfurazione delle cocherie; che vi era il trattamento biologico delle acque di cocherie; l'asfalto parco, lavaggio ruote e il sistema bagnatura lungo le dorsali; la richiesta del permesso a costruire per barrieramento; le procedure di bagnatura e filmatura e transito veicoli, tutte misure BAT, come vedremo, nel 2012.

Ancora, Giudice, verbale del 27 novembre del 2008 dell'ARPA. Questo invece è in relazione all'area agglomerato. Che cosa accertano in area agglomerato? Miglioramento dei sistemi di captazione e depolverazione secondaria; rifacimento elettrofiltri D81, E81, D91, E91 e altri interventi atti a ridurre le emissioni convogliate; miglioramento del sistema recupero calore; adeguamento impianto di trattamento acque TNA1, TNA2, TLA2; impianto di trattamento dello spurgo acque TLA2. "Si è preso visione – dice l'ARPA – dei sistemi di filtrazione D81, E81, D91, E91 oggetto di rifacimento con miglioramento delle prestazioni ambientali". L'1 dicembre del 2008 accertano – non la tedio ulteriormente – quelli che sono stati gli adempimenti degli impegni assunti con l'atto di intesa in relazione agli interventi operati nei reparti altoforno e acciaieria. Ma la

prova insuperabile, Giudice – anche questo lei mi dirà, Avvocato, elemento noto alla Procura? Assolutamente no – la prova insuperabile che quegli atti di intesa sono stati assolutamente, correttamente, rigidamente, religiosamente adempiuti dallo stabilimento ILVA di Taranto l’abbiamo con la delibera di Giunta Regionale, la 1504 del 2011. Perché, Giudice, in sede di rilascio di autorizzazione integrata ambientale e in esito alla procedura amministrativa la Regione Puglia rilasciò il proprio parere per mezzo di questa delibera (la delibera del 20 luglio del 2011, la 1504). Se lei ha la bontà, è stata versata in atti, non so fino a che punto sarà stata mai letta e compulsata, però certamente lei la leggerà e l’avrà già letta, in questa delibera si dice, la Giunta Regionale così scrive: “Relativamente alle attività previste negli atti di intesa siglate nel periodo 2003/2006, nel corso del 2009 – abbiamo visto che i verbali ARPA arrivano all’1 dicembre del 2008. La Giunta Regionale dice nel corso del 2009, quindi è una ulteriore attività che segue quella di cui vi ho dato lettura pocanzi – nel corso del 2009 sono stati effettuati a cura del personale tecnico di Regione, ARPA Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, specifici sopralluoghi volti a verificare l’attuazione di quanto stabilito negli atti di intesa. In occasione di tale sopralluogo è stato verificato - che cosa? La plateale presa in giro nei confronti della comunità locale, come scriveva la dottoressa Patrizia Todisco nel 2012? No – è stato verificato il rispetto da parte di ILVA di quanto previsto negli atti di intesa con le seguenti eccezioni”. Questo farebbe tremare i polsi. Quali sono le eccezioni? Due eccezioni: uno, il sistema di barrieramento in direzione del quartiere Tamburi, che non era stato ancora realizzato a causa di che? A causa del mancato rilascio della relativa autorizzazione edilizia da parte del Comune. Due, per quanto attiene il sistema di trattamento acque meteoriche del quarto sporgente al momento risulta che relative opere non sono state realizzate in quanto l’impianto è sotto sequestro da parte della Guardia di Finanza. Due inadempimenti, uno perché vi era un sequestro in relazione a una vicenda processuale che come tutte, tranne questa per ora, si è conclusa con una sentenza di esonero da responsabilità. Non l’ho seguita io personalmente, ma quella del quarto sporgente mi è stato poi riferito o che è stato proprio archiviato, però all’epoca, nel 2011 quando veniva emessa questa delibera di Giunta Regionale, vi era stato questo – chiamiamolo – inadempimento tra virgolette, in ragione della cautela reale che gravava sull’oggetto materiale dell’intervento. E l’altro perché vi era stato il mancato rilascio ancora per le lungaggini amministrative di cui lei, Giudice, avrà contezza leggendo tutti quanti i verbali dell’ARPA, di sopralluogo dell’ARPA a cui ho fatto riferimento pocanzi, in ogni caso ogni volta l’ARPA accertava che quanto al tema del barrieramento vi era sempre una lungaggine burocratica amministrativa da parte del Comune di Taranto che

si è protratta fino a luglio del 2011, laddove, appunto, si afferma che il sistema non era stato ancora realizzato a causa del mancato rilascio dell'autorizzazione edilizia da parte del Comune di Taranto. Ma anche questo, Giudice, io voglio riportare il tutto a quello che è un alveo di normalità, e guardate, avere portato questo processo fuori dal territorio tarantino garantisce a noi tutti, e lo si respira, è evidente, è chiaro, un abbandono di quelle euforie accusatorie a cui facevo riferimento precedentemente. Perché non si può assolutamente non tenere conto di quelli che sono stati anche i portati testimoniali di chi in quello stabilimento ha passato una vita, e faccio riferimento a un testimone che è una sorta di memoria storica dello stabilimento ILVA di Taranto, il teste Ghionna, sentito nell'udienza del 17 dicembre del 2019. Lei pensi che era un teste che dal 1970 era nello stabilimento. Quindi, proprio testimone del passaggio, proprio dalla mano pubblica alla mano privata e dal 1992 componente di un gruppo di ingegnere di manutenzione proprio degli impianti. Ebbene, questo teste Ghionna dice "la proprietà privata si affidò alle aree. Io ho gestito molto più di dieci milioni di euro", perché altro cavallo di battaglia dell'Accusa era il tema del budget, ovvero che si diceva i vari responsabili di area non avessero un budget predefinito. Ebbene, il teste Ghionna dice "ma noi non avevamo bisogno di budget, perché noi quello che chiedevamo avevamo. Io ho gestito molto più di dieci milioni di euro" e hanno fatto gestire tanti soldi a una persona che è nata in quello stabilimento. Aveva l'esperienza. Ha fatto crescere gli impianti così come servivano. L'altra cosa grande, che fece la proprietà è che in ogni reparto fece nascere un ufficio tecnico, quindi, tutta la progettazione, tutta l'esperienza di montaggio, tutte le problematiche confluivano in quell'ufficio tecnico e tutti accedevano, tutti i tecnici, anche gli operai andavano là, accedevano e si formavano. La potenzialità era straordinaria. Non c'era stabilimento pari in tutta Europa. E offre anche uno spaccato della sua interlocuzione, del suo rapporto con la proprietà. "Mi hanno sempre spronato, mi saturavo, perché c'erano dei momenti che avevo da fare impianti Germania, in Francia, a Taranto, al tubificio, interventi sulle navi. Avevo tanta gente valida. E quindi, ero io che frenavo. In qualche modo dicevo vabbè, poi lo facciamo la prossima volta. Noi quando facevamo un impianto ci compravano i pezzi sciolti, cioè io facevo la distinta che ci vogliono cento pompe, cento motori. Li facevo comprare al nostro ufficio tecnico e poi li facevo assemblare da chi faceva il lavoro. Questo portava a una grande qualità, perché ero io che sceglievo cosa montare".

Giudice, questa è la realtà di quello stabilimento, quella stessa realtà che è stata assolutamente annichilita dall'Autorità Giudiziaria di Taranto. Io le chiederei una breve pausa di dieci minuti.

GIUDICE F. VALENTE – Sì, possiamo fare un quarto d'ora di pausa, venti minuti,

tranquillamente, come già l'altra volta.

AVVOCATO L. PERRONE – La ringrazio.

GIUDICE F. VALENTE – Stacciamo la fono e riprendiamo a breve.

Il processo viene sospeso alle ore 12:40.

Il verbale viene riaperto alle ore 13:18 e si procede come da fonoregistrazione.

AVVOCATO L. PERRONE – Vorrei adesso affrontare con lei quel tema che ritengo essere un tema fondamentale, anzi il tema fondamentale per la corretta lettura della presente vicenda, che è il tema dell'AIA, rappresenta uno di quei tre piedi del traballante tavolo cui ho fatto riferimento nell'esordio del mio intervento e rappresenta proprio l'aspetto di maggiore aporia della sentenza emessa dalla Corte di Assise che da un lato ha ritenuto assolutamente legittimo, lecito il rilascio di quell'AIA dell'agosto 2011 e dall'altro ha invece ritenuto che comunque l'attività dello stabilimento ILVA di Taranto nel corso della gestione privata fosse connotata da una certa opacità, concetti assolutamente distonici e lontani tra di loro. Vedete, nella prospettiva accusatoria la illegittimità dell'AIA è stata sempre declinata sulla base di questo ragionamento, l'AIA del 04 agosto del 2011 era illegittima e la prova è una sorta di prova ex post che rinviene dal suo riesame, dal riesame dell'AIA immediatamente successivo nell'ottobre del 2012. Giudice, se comprendiamo questo passaggio lei ha tra le sue mani le chiavi di lettura della presente vicenda, perché è proprio sul tema dell'AIA che vi è stata la mistificazione di tutto. Lei mi dirà è un tema così importante, centrale, è stato il portato di una capillare attività di indagine? Assolutamente no, Giudice. L'attività di indagine sull'AIA è stata imbarazzante, oserei dire al pari dell'attività del custode giudiziario Ingegnere Valenzano. Ne vuole un esempio plastico? Ricorderà che tra i verbali dell'ARPA, con cui l'ARPA nell'esercizio della sua attività di controllo monitorava periodicamente quello che era l'adempimento degli impegni che ILVA nella persona del suo Presidente Ingegnere Emilio Riva aveva assunto nei confronti degli enti locali al fine di procedere ad un adeguamento impiantistico, una sempre crescente ambientalizzazione degli stessi, bene, ricorderà che ci fu un verbale dell'ARPA in cui si parlava della Segreteria Tecnica istituita nel 2005 presso il Ministero dell'Ambiente. Lei mi dirà questo tema della Segreteria Tecnica istituita presso il Ministero dell'Ambiente, attività della Segreteria Tecnica che attraverso i propri gruppi tecnici distretti doveva monitorare anch'esso gli adempimenti di ILVA relativamente agli obblighi assunti con gli atti d'impesa e che doveva portare per mano lo stabilimento ILVA nella presentazione della domanda di AIA del febbraio del 2007, domanda di AIA, Giudice,

che altro non era se non un progetto, perché in quello si sostanzia la richiesta di AIA, è un progetto di adeguamento impiantistico a quelle che erano le MTD pubblicate il 13 giugno del 2005. Ebbene, un tema così importante lei mi chiederà era noto alla Procura di Taranto? Assolutamente no, Giudice, ignorava totalmente l'esistenza di questo passaggio che è un passaggio fondamentale e non lo ignorava la Procura, evidentemente lo ignorava anche chi ha indagato – tra virgolette, veramente tra virgolette – in tema di AIA, che era il Colonnello Di Noi della Guardia di Finanza, il quale in buona sostanza non ha assolutamente mai compulsato un documento, non conosceva assolutamente questo aspetto storico, questo pezzo di storia dato dalla Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente come attività preliminare e prodromica rispetto alla presentazione della domanda di AIA. Pensi che nell'udienza del 29 maggio del 2018, a pagina 58, gli veniva fatta una domanda da parte del collega Vozza oserei dire assolutamente banale per chi avesse fatto una puntuale attività di indagine, “Le consta che il Ministero dell'Ambiente – gli si chiedeva – avesse istituito la Segreteria Tecnica per l'esame delle problematiche relative all'adeguamento degli impianti dello stabilimento ILVA di Taranto ed alle migliori tecniche disponibili e che a questa Segreteria partecipassero rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, Ministero per lo Sviluppo Economico, Ministero della Salute, della Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, APAT, ARPA Puglia, CNR Istituto di Inquinamento Atmosferico, CNR Istituto delle Acque e che questi enti hanno redatto tutti una relazione finale nel dicembre del 2006?”, le mostrerei il rapporto tecnico, “Non ne ho avuto contezza” ed era chi ha coordinato e ha svolto le attività di indagine sul tema dell'AIA che è un tema fondamentale. Cioè per anni questo stabilimento è stato massacrato, la gestione è stata massacrata, siamo stati vituperati dicendo che quella era un'AIA comprata, un'AIA domestica, un'AIA che era stata sartorialmente costruita sulle pessime performance ambientali di quello stabilimento e chi ha fatto le indagini non sapeva assolutamente che era stata istituita una Segreteria Tecnica a cui aveva partecipato quell'esercito di enti, che aveva sviluppato la sua attività attraverso i propri gruppi tecnici ristretti, che avevano fatto gli accessi allo stabilimento, che avevano controllato l'adempimento degli atti d'intesa. Non ne aveva contezza. Vedete, questa Segreteria tecnica è stata istituita con il Decreto del Ministero dell'Ambiente il 1199 del 2005, il quale dice visto il primo atto d'intesa dell'08 gennaio 2003, atto d'intesa tra ILVA, Regione, Provincia, Comune, Comune di Stato, organizzazioni sindacali, Prefetto, supporto dei rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio, del Ministero della Salute, dell'ARPA Puglia, in cui ILVA si impegnavo a presentare un piano di adeguamento ove necessario degli impianti esistenti alle migliori tecniche disponibili, in

questo si sostanziano gli atti d'intesa, cioè io, è una mia dichiarazione di intenti, dico “Guardate, questo è lo stato degli impianti, ci sediamo tutti intorno ad un tavolo, io mi assumo questi impegni di adeguare gli impianti alle migliori tecniche disponibili e voi mi controllerete” ed abbiamo visto l'attività di controllo, a distanza, con cadenze bimensili, trimestrali. Penso che non ci sia stato uno stabilimento più controllato nel mondo dell'ILVA di Taranto. Ebbene, questo decreto dice “Visto il primo atto d'intesa dell'08 gennaio 2003 ed il secondo atto d'intesa del 27 febbraio 2004...” intervenuti sempre fra tutti quanti questi soggetti in quella tavola rotonda di Re Artù memoria, “...visto il terzo atto d'intesa del 15 dicembre 2004, visto il documento prima indicazione delle aree di intervento interessate all'adeguamento delle BAT versione del 21 aprile 2004”, si ricorda, Giudice? Fu quella versione che ILVA mandò al commissario delegato per l'emergenza rifiuti prima ancora che fosse pubblicato l'MTD del giugno del 2005, “...visto il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 2005, visto il documento piano di interventi trasmesso da ILVA l'08 luglio del 2005” cioè venti giorni dopo la pubblicazione, bene, che cosa decreta? Ditemi voi se in un'indagine come questa un passaggio di questa portata non dovesse essere noto a chi ha effettuato l'attività d'indagine. Decreta Articolo 1 “E' istituita la Segreteria Tecnica di supporto alla direzione per la salvaguardia ambientale per l'esame delle problematiche relative all'attuazione dell'adeguamento degli impianti dello stabilimento ILVA alle migliori tecniche disponibili di cui agli atti d'intesa citati nelle premesse”. Questa Segreteria Tecnica è costituita nella sua direzione dal direttore generale della salvaguardia ambientale del Ministero dell'Ambiente e poi rappresentata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con funzione di coordinamento e poi dal Ministero delle Attività Produttive, della Salute, della Regione, Provincia, Comune di Taranto, Comune di Statte, APAT, CNR ed ARPA, ovvero tutti quegli organi ed organismi che erano totalmente ignoti al Colonnello Di Noi. L'Articolo 2 di questo decreto “La Segreteria Tecnica potrà avvalersi di specifici gruppi tecnici ristretti – i cosiddetti GTR, Giudice – al fine di monitorare le azioni previste dagli atti d'intesa citati nelle premesse. I GTR agiranno all'interno dello stesso per sopralluoghi che i predetti organismi riterranno necessari”, quindi atti d'intesa ed adempimenti d'intesa monitorati non soltanto dall'ARPA, monitorati non soltanto dagli enti locali e lo abbiamo visto con la delibera della Giunta Regionale del 2011, ma monitorati anche dai gruppi tecnici ristretti della Segreteria Tecnica di derivazione ministeriale ed ancora si dice e si ha l'ardire di scrivere, ma non per malafede, non lo voglio pensare, ma per ignoranza, perché questa storia è frutto dell'ignoranza, perché si ignorano pezzi di storia che servono in una lettura organica che cambia completamente la prospettiva, che non è la

prospettiva dell'Ingegnere Valenzano, di dove ti metti vedi la tramoggia, cambia l'ordine naturale delle cose e noi abbiamo citato come testi a discarico chi ha coordinato la Segreteria Tecnica. Udienza del 25 novembre 2019, l'Architetto Maria Laura D'Anna, la quale ha detto "Guardate che l'attività svolta dalla Segreteria Tecnica è stata un'attività estremamente importante" perché attraverso i gruppi tecnici ristretti ed in particolare attraverso il gruppo tecnico ristretto impianti si è monitorato quello che era il rispetto degli obblighi assunti con gli atti d'intesa, ma soprattutto si è supportato lo stabilimento nella domanda di AIA che non è la domanda di una paginetta che si protocolla all'ufficio, ma è un progetto di migliaia e migliaia di pagine di adeguamento impiantistico a quelle che erano le MTD pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno del 2005 e l'Architetto D'Anna ha rappresentato come i gruppi tecnici ristretti che hanno lavorato su quell'impianto, era il gruppo di lavoro sistema di gestione ambientale, il gruppo di lavoro impianti, che erano quelli di carattere trasversale e poi interloquivano anche con gli altri, ovvero con il gruppo aria, gruppo acqua, gruppo suolo e gruppo rifiuti e poi c'era il gruppo efficienza energetica ed il gruppo rumore, cioè ma ci rendiamo conto, Giudice? Ricorderà la sentenza del TAR con cui nel 2010 si annullava l'ordinanza 39 del Sindaco in materia di benzopirene, dove si faceva riferimento agli interventi operanti sulla cocheria, sui 907 milioni di euro spesi da ILVA per l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili e si faceva riferimento alla relazione finale della Segreteria Tecnica, la relazione finale del 05 dicembre 2006 che era la sintesi, il portato finale di tutte quante quelle attività di monitoraggio e controllo effettuate da quei gruppi tecnici ristretti, impianti, rumore, suolo, rifiuti. Ebbene, in sintesi questa relazione conclusiva e finale parlava che risultavano completati una serie di interventi su cocheria, nuova caricatrice batteria 5/6, sistema di abbattimento polveri batteria 7/12, agglomerato 2, AFO 5, miglioramento impianto, sistema gestione movimento e stoccaggio materiali e questo passaggio, tutto quanto questo pezzo di storia non era assolutamente noto a chi, invece, ha inteso elevare una contestazione che è veramente la colonna portante della presente vicenda processuale e cercherò con i miei modesti mezzi di poterlo ulteriormente rappresentare alla Signora Vostra Illustrissima. Vedete, la giurisprudenza amministrativa, è in questo senso quanto mai illuminante una pronuncia del Consiglio di Stato che la 6937 del 2020, afferma come l'AIA si inserisce in un rapporto dialettico tra l'impresa esercente e l'amministrazione nell'ambito di un rapporto dinamico ed informato ad ampia discrezionalità. Vedete, questa discrezionalità è stata proprio consacrata dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza ILVA 85 del 2013, in cui il Giudice delle leggi in questa sentenza affermava come le opinioni del Giudice, anche se fondate su particolari interpretazioni di dati

tecnicisti a sua disposizione, non possono sostituirsi alle valutazioni dell'amministrazione sulla tutela dell'ambiente rispetto alla futura attività di un'azienda, attribuendo in partenza una qualificazione negativa alle condizioni poste per l'esercizio dell'attività stessa, neppure ancora verificate nella loro concreta efficacia, ciò che è stato fatto nel caso di specie perché comunque l'input che è stato dato, il taglio che è stato dato accusatorio è stato quello di una aprioristica valutazione negativa rispetto a quella che era l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nell'agosto del 2011, quando quella Autorizzazione Integrata Ambientale era l'unica autorizzazione in quel momento che poteva essere rilasciata perché conforme alle norme di legge esistenti al momento del suo rilascio che erano le MTD del 2005. Ma lo vedremo, non è un argomento dialettico difensivo questo, è scritto nelle decisioni europee, è scritto dalla Corte Costituzionale, ma è scritto a tutte le latitudini tranne che a quella ionica E continua la Corte Costituzionale affermando – e questo è un ulteriore passaggio che dobbiamo tenere a mente e rappresenta un'ulteriore chiave di lettura fondamentale della storia di cui oggi ci stiamo occupando – “Si deve notare a proposito che l'AIA riesaminata del 26 ottobre 2012 ha anticipato di quattro anni l'obbligo di adeguamento alle conclusioni ed alle migliori tecniche disponibili relative al settore siderurgico, di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135 della Unione Europea” e questo è un argomento che ulteriormente vedremo di qui ad un momento. Vedete, la costruzione accusatoria dell'illegittimità dell'AIA è nata soltanto spiando dal buco della serratura, ovvero captando conversazioni telefoniche per lo più inutilizzabili, ma io da sempre non ho voluto porre la questione atteso anche i limiti edittali, erano chiaramente inutilizzabili in tema di 323, ma non era quello il punto. Lei pensi che nell'ordinanza cautelare – e ha costituito poi un fil rouge dell'impianto accusatorio – si è ritenuto che questa Autorizzazione Integrata Ambientale fosse domestica – tra virgolette – in ragione del portato di un'intercettazione telefonica che era la 4880, ovvero un'intercettazione intercorsa tra il Ragionier Fabio Riva e l'Avvocato Perli, in cui l'Avvocato Perli snervato perché lei saprà perfettamente che i termini di legge per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale erano pari a 300 giorni, ILVA ha presentato la domanda nel febbraio del 2007 e l'ha ottenuta il 04 agosto del 2011, mi pare che i 300 giorni siano stati particolarmente sforati nonostante fosse domestica. Ebbene, in questa intercettazione l'Avvocato Perli, sfinito, diceva “Cavolo, gliel'abbiamo scritta noi” e sulla base di questo tema, di questa intercettazione è nato questo filone investigativo coordinato dal Colonnello Di Noi che non conosceva assolutamente la Segreteria Tecnica, ma che non ha mai letto neanche i verbali dei gruppi istruttori e quella che è stata l'attività che è stata svolta in tema nel corso del procedimento del rilascio dell'AIA.

Vedete, un teste che è fondamentale, Giudice, io credo che sia veramente il teste che più lucidamente ha aiutato a comprendere quello che è il tema dell'AIA e la legittimità, l'assoluta, solare, conclamata legittimità dell'AIA del 04 agosto 2011, perché, Giudice, se quell'AIA è legittima tutta l'attività svolta dallo stabilimento ILVA di Taranto è un'attività assolutamente conforme a legge e non residua assolutamente alcun profilo di penale disvalore, altro che quei sofismi della Corte di Assise, le condotte singolarmente analizzate, qui non c'è nulla, perché quell'AIA è assolutamente legittima, perché conforme a legge, quale legge? L'unica legge del tempo, che erano le MTD del 2005. Se io oggi, Giudice, da Taranto vengo a Potenza con la mia auto e sulla strada c'è un limite di 70 chilometri orari ed io vado a 68, però c'è un progetto che su quel tratto di strada vuole che il limite fra sei mesi diventi di 50 chilometri orari io non mi posso vedere recapitare a casa una multa oggi con una sanzione amministrativa di fermo dell'auto o di sequestro dell'auto. Il teste Mazzoni era il referente del gruppo istruttore che ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale e ha spiegato che cos'era la domanda di AIA, è l'udienza del 29 gennaio 2020 e lui ha detto "Guardate che è una documentazione amplissima, non sono tre paginette, è una documentazione molto corposa perché era un progetto, un progetto di adeguamento impiantistico e l'abbiamo scritta noi" e cavolo, chi lo fa il progetto? Chi lo fa? Il gestore. Chi lo fa? Mi pare che sia assolutamente evidente. Chi valuta questa documentazione? Questa prima documentazione, il primo vaglio – io le voglio spiegare tutto quanto quello che è l'iter procedimentale per comprendere come nel caso di specie non vi sia stata assolutamente alcuna disconnessione fra il modello legale tipico e quello che è stato il procedimento di rilascio dell'AIA dal 04 agosto 2011 – viene operato dall'ISPRA che ha una convenzione con il Ministero dell'Ambiente e fa una valutazione non soltanto di carattere documentale, ma anche di carattere prescrittivo, prima ancora che inizi l'attività dei gruppi istruttori, dopodiché vi è il passaggio alla commissione che si compone dei gruppi istruttori. Il gruppo istruttore – ci dice il teste Mazzoni – del rilascio dell'AIA allo stabilimento ILVA di Taranto era composto dal Dottor Iocca che è un geologo, due Ingegneri Martelli e Rocco Simone, un ingegnere ambientale e l'altro sismico e due Magistrati Castiglione ed Alfonso, due Magistrati contabili amministrativi. Lui era il referente, lui dice "Il referente è una sorta di primus inter pares" cioè i compiti sono esattamente gli stessi, redige una bozza di PIC – il PIC, Giudice, è l'acronimo di parere istruttorio conclusivo – ma dopo lo partecipa con tutto il gruppo istruttore, il quale può proporre tutte quante le modifiche che ritiene assolutamente necessarie ed opportune. Dopodiché il PIC viene assunto all'interno del gruppo istruttore a maggioranza. Bene, una volta che il PIC – questo parere istruttorio –

viene assunto a maggioranza all'interno del gruppo istruttore passa al Nucleo di Coordinamento, il quale Nucleo di Coordinamento ci ha spiegato il Dottor Mazzoni nell'udienza il 29 gennaio 2020 lo valuta e, ove ritenuto opportuno, può anche sollecitare il gruppo istruttore ad operare talune modifiche, con la differenza che il gruppo istruttore può tener conto o meno di queste sollecitazioni, nel caso in cui intenda disattenderle il parere ritorna al Nucleo di Coordinamento il quale Nucleo di Coordinamento a quel punto cosa deve fare? Deve soltanto prendere il PIC e trasmetterlo alla direzione di valutazione ambientale. La direzione di valutazione ambientale deve poi convocare la conferenza di servizi e trasmettere il PIC al gestore perché esprima le sue valutazioni, le sue osservazioni. Ricordiamo il Consiglio di Stato, è un procedimento informato, dinamico e dialettico. Qui invece tutto ciò che era la normale dialettica tra il gestore e l'amministrazione è stato connotato in termini di penale disvalore, come tutto in questo processo, qualsiasi cosa. Prima del Decreto 46 del 2014 il gestore doveva richiedere la partecipazione alla conferenza di servizi, mentre ora è parte della stessa. Lei pensi che anche le stesse riunioni del gruppo istruttore erano partecipate dai componenti dell'ISPRA. Se ha la bontà di vedere l'esame, il controesame del teste Mazzoni il 29 gennaio 2020, a pagina 46, Giudice, vedete che le riunioni del gruppo istruttore si tenevano presso la sede dell'ISPRA, alla presenza dei componenti dell'ISPRA e redatti su carta intestata dell'ISPRA. All'esito della conferenza di servizi naturalmente viene licenziato il PIC ed il teste Mazzoni ci ha affermato, ci ha riferito come il PIC non fosse assolutamente vincolante perché poteva essere emendato dallo stesso Ministro dell'Ambiente in sede di emanazione del decreto, perché il PIC entrava tal quale nel corpo del decreto, ma poteva essere modificato anche dal Ministro quale organo emanante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. L'approvazione del PIC nel luglio del 2011 avvenne all'unanimità e come ha visto e come le ho detto precedentemente la Regione Puglia ha espresso il proprio parere attraverso la delibera di Giunta Regionale del 20 luglio cui abbiamo fatto riferimento precedentemente, quanto all'adempimento degli atti di intesa. Ora, la lettura veramente banale, qualunquista, che si è voluta rappresentare e che non è stata mai... evidentemente in questo forse c'è stato un difetto di comunicazione con chi doveva recepire simili argomentazioni, è che evidentemente non ci fosse assolutamente alcun profilo di discontinuità tra l'MTD del 2005 e le BAT del 2012, perché altrimenti se così fosse stato avrebbe avuto un minimo di dignità, quello che si è sempre contestato, ma vi è che le BAT del 2012 e l'MTD del 2005 sono clamorosamente diverse, atteso che le BAT del 2012 inseriscono quel concetto di BAT-AEL, cioè dei livelli emissivi in una forbice di minimo e massimo legato alle migliori tecniche disponibili, quindi un passaggio evidentemente

clamorosamente importante. E questo avviene con – lo vedremo – la decisione 2012/135 dell'Unione Europea, Giudice, del 28 febbraio del 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'08 marzo del 2012 che secondo il calendario romano è una data evidentemente successiva al 04 agosto del 2011, momento in cui viene rilasciata l'autorizzazione allo stabilimento ILVA di Taranto. Il tema importante è quello del riesame dell'AIA del 2012, è un tema centrale perché è stato utilizzato in maniera assolutamente strumentale come prova postuma della illegittimità dell'AIA nell'agosto 2011. Bene, il riesame dell'AIA è una procedura assolutamente fisiologica, in presenza di nuove BAT – lo vedremo di qui ad un momento nell'analisi del provvedimento di promanazione europea – ed è previsto dallo stesso Articolo 29 octies del Testo Unico Ambientale. Sono stati utilizzati argomenti per sostenere l'illegittimità di quell'AIA, primo argomento l'AIA del 04 agosto non aveva disposto la copertura dei parchi primari, dei parchi minerali, perché questa era una misura evidentemente costosa ed osteggiata dalla proprietà. Bene, teste Mazzoni escusso nell'udienza del 29 gennaio 2020, a pagina 23, rispondendo alle domande di chi vi parla diceva “Guardate che, punto primo, non c'è un obbligo cogente che preveda la copertura dei parchi primari; punto due, le MTD del 2005 prevedevano come semplice possibilità, quindi discrezionalità, la copertura dei parchi – e questo lo trova a pagina 113 delle MTD del 2005 – soltanto laddove la quantità di materiale da stoccare non fosse elevata”. Il teste Mazzoni dice “Io, in qualità di referente del gruppo istruttore, insieme a tutti gli amici del gruppo istruttore, il geologo, gli ingegneri, i due magistrati, ci siamo recati a giugno del 2010 in una visita allo stabilimento ILVA ed abbiamo constatato come la grandezza, le dimensioni dei passi minerali dello stabilimento ILVA di tanto non fossero assolutamente compatibili con quanto previsto dalle MTD del 2005 perché tutto si poteva dire tranne che la quantità di materiale da stoccare non fosse elevata”. Altra domanda mia “Ed allora mi spieghi, Dottor Mazzoni, in qualche modo le BAT del 2012 hanno rappresentato un momento di discontinuità rispetto alle previsioni delle MTD del 2005 o sul tema sono andate, diciamo, nella stessa direzione?”, “No – dice – guardi, non è cambiato assolutamente nulla, è cambiato soltanto da un punto di vista lessicale” tant'è che le BAT Conclusions del 2012 parlano a pagina 73 di dimensioni adeguate, quindi le MTD parlavano di quantità di materiale da stoccare non elevato e le BAT Conclusions di dimensioni adeguate, concetti che lui diceva essere in alcun modo rapportabili alla dimensione fisica dei parchi di Taranto pari a non so quanti campi di calcio, dieci-undici campi di calcio. Ma questo ci è stato detto anche in sede di esame dell'imputato Andelmi, capo aria parchi, nell'udienza del 12 febbraio del 2019 a pagina 89, laddove dice, ha riferito come nessun stabilimento in Europa aveva la copertura, tranne uno in

Corea che era Greenfield di nuova costruzione con i parchi circolari. Lei pensi, Giudice, che neanche quelli di Rotterdam ed Amburgo che sono vicino ai centri abitati avevano la copertura dei parchi, eppure questo è stato un ulteriore elemento per sostenere quella imputazione che era funzionale a questa costruzione di questa spectre che era la famiglia Riva nella gestione dello stabilimento di ILVA di Taranto. Ma il punto fondamentale, Giudice – ed è qui che si decide la valutazione di questo processo – è che il teste Mazzoni ci ha detto “Guardate che noi abbiamo rilasciato quell'Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base dell'unica norma di legge al momento esistente, che erano le MTD del 2005, in quanto non potevamo assolutamente rilasciare un'autorizzazione in ragione di quello che era un provvedimento aleatorio ed un provvedimento provvisorio” e qual era questo provvedimento? Il draft di BREF del giugno del 2011. Giudice, gli odierni imputati sono stati arrestati, gli odierni imputati hanno visto spogliare nel proprio stabilimento in ragione delle risultanze di perizie calibrate sulla base di un provvedimento che... io non parlo inglese, ma se lei mette un Google Translate draft è bozza, bozza. Sono state fatte le perizie, è stato commissariato uno stabilimento, è stato spogliato della proprietà di uno stabilimento sulla base di bozze provvisorie. E cosa ci dice e ci ha detto a pagina 25 del 29 gennaio 2020 il teste Mazzoni? Si riferisce naturalmente al rilascio dell'autorizzazione, al rilascio del PIC, fu fatta una valutazione suggerita dai nostri esperti giuridici, nel senso che i provvedimenti dovevano evitare di essere facilmente impugnabili da parte del gestore. Noi operammo una valutazione di resistenza giuridica del provvedimento. Io gli chiedo “Ma quando parla di consiglieri giuridici fa riferimento ai magistrati che facevano parte del gruppo istruttore?”, “Sì, Castiglione e Re Alfonso”, l'indicazione giuridica fu quella di emettere un provvedimento resistente giuridicamente, alla luce di quella che era la normativa esistente che erano le MTD del 2005. Io vengo in macchina oggi, 30 settembre del 2025 ed il limite di velocità sulla strada Basentana è 70 chilometri orari, tra tre mesi sarà di 50? Io se oggi vado a 68 non posso essere sanzionato e la mia condotta non può essere valutata in ragione di una bozza di revisione al Codice della strada su quel tratto di strada. Questo è successo, questa è la chiave di lettura del processo ILVA. Il processo ILVA è di una banalità sconcertante. Il Presidente della Corte di Assise di Taranto non si faceva capace di questa cosa, non si faceva capace, 30 settembre 2020, esattamente cinque anni fa, il Presidente D'Errico al nostro consulente Fruttuoso “Ma l'AIA del 2011 non poteva derogare alla normativa di riferimento che erano le MTD del 2005?”, cioè è straordinario, un Presidente che chiede ad un consulente un'istigazione a delinquere, cioè “Ma non potevano derogare alla normativa?”, cioè in un mondo che dovesse essere un mondo normale io dovrei rispondere di un comportamento che deroga

alla normativa, invece no, il Presidente mi dice “Ma come mai tu ti attieni alla normativa, ma non potevate derogare alla normativa?”, una follia. Io non so, Giudice, mi dia la possibilità di trovare altre terminologie che non sia “Questa è una follia, questo processo è una follia”! Sulla base di una norma di legge, io sto facendo un piano di investimenti e sulla base di quella che è la norma di legge mi rilasciano un'autorizzazione sulla base di una norma di legge ed un Presidente della Corte di Assise che mi dice “Va be’, ma non potevate derogare alla norma di legge?”, la risposta dell'Ingegnere Fruttuoso “Le MTD erano a norma di legge” come per dire ma che mi stai dicendo? E quello che il teste Mazzoni ci ha detto lo troviamo nell'AIA del 2011, vedete a pagina 38 di 973 si dà atto di aver tenuto conto del Draft Production of Iron and Steel, ovvero io ne tengo conto, ma non posso calibrare le prescrizioni su quella che è una bozza. Tant’è, Giudice, 29 gennaio 2020, pagina 26, mio esame al teste Mazzoni, Mazzoni dice “Non abbiamo tenuto conto nel senso che i draft sono documenti provvisori, sono bozze e dare una prescrizione sulla scorta solo di bozze, di documentazione, non è compatibile con l'ordinamento”, quello che invece il Presidente della Corte d’Assise dice “E cavolo, non potevate derogare”. Io chiedo al teste Mazzoni “Scusi, ma lei ha contezza di quante bozze furono emesse dal febbraio del 2007 al 2012?”, sette versioni, sette, cioè loro dovevano emettere un PIC che doveva essere giuridicamente resistente, evitare le impugnazioni da parte del gestore sulla base di provvedimenti aleatori, provvisori, draft, bozze. E' un mondo al contrario. La Legge 19 dicembre del 2007, Giudice, la 243, all'Articolo 1 disponeva quello che era il differimento dei termini per il rilascio dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ricorderà che l'autorizzazione doveva intervenire nel termine di 300 giorni, ovvero entro il 30 ottobre del 2007, ebbene, con questa legge i termini venivano differiti all'Articolo 1 dal 30 ottobre 2007 al 31 marzo del 2008, come tutte le cose di questo paese e come il Decreto Legge del '99 cui è seguito poi a distanza di sei anni l'MTD e la pubblicazione nel giugno, nel 2008, il 28 febbraio del 2008 – quindi differimento dei termini al 30 ottobre 2007 – viene emessa la Legge 31, Articolo 32 bis. Questo per me è un passaggio, Giudice – io le depositerò anche una nota scritta da ILVA – che per me è fondamentale, è oserei dire decisiva, proprio sul contegno, su tutto, sulla spiegazione dei fatti, perché poi dietro questa montagna di carte il tutto è di una banalità sconcertante, veramente sconcertante. L'Articolo 32 bis diceva “In mancanza del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale entro il 31 marzo del 2008 i gestori possono – Giudice, quindi hanno la facoltà, possono – procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili”, allora il ragionamento più banale, più basico, se effettivamente questo

manipolo di manigoldi fosse stato animato dalla cultura del risparmio di spesa che è quella cultura antiggiuridica tradotta nei reati, in tutto quel corollario di reati oggetto dell'odierna contestazione, beh, che cosa avrebbero fatto? Ho detto io aspetto l'AIA, non faccio niente, con questa vecchia carcassa cerco di spingere, spingere, produrre e massimizzare i profitti. Invece no. Ed abbiamo dato anche di questo una dimostrazione insuperabile, plastica, documentale. Nel corso dell'esame del nostro consulente, Ingegnere Fruttuoso, abbiamo dato proprio la prova didascalica di quello che è stato il comportamento della famiglia Riva e di tutti quanti. Guardate, è una difesa impersonale la mia, io oggi intervengo per Fabio Riva, ma intervengo per chiunque, intervengo per la correttezza dell'operato di chi ha impiegato anni della propria vita all'interno di quello stabilimento, per portarlo a quei livelli, a quei livelli, con quelle tecnologie. Ebbene, nell'udienza del 07 ottobre del 2020, ad esempio a pagina 24, esame del presente difensore al nostro consulente Ingegnere Fruttuoso, abbiamo proprio rappresentato graficamente la domanda di AIA ed il picco conclusivo trasfuso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed abbiamo dimostrato proprio graficamente come ciò che nella domanda di AIA era proposto dal PIC a distanza di quattro anni risultava effettuato. Quindi questo che vuol dire? Che quell'arco di tempo in cui il gestore aveva la semplice facoltà – Articolo 32 bis della Legge 31 del 2008 – di effettuare degli interventi aveva la facoltà, poteva stare seduto ed attendere l'autorizzazione, il rilascio dell'autorizzazione e solo dopo aveva quattro anni di tempo per adeguarsi e vedremo, questo è un altro capitolo straordinario di questa storia onirica, ebbene invece si era fatta parte proattiva operando in quell'arco di tempo prima ancora del rilascio dell'autorizzazione gli interventi. Giudice, questo è consacrato da... sono 30 faldoni più 50 faldoni, 60 faldoni, non so quanti sono nella sua Cancelleria, ma basta questo, è una raccomandata di dieci pagine del 15 settembre 2008 che ILVA manda al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare ed alla Regione Puglia, all'Assessorato all'Archeologia e che cosa dice? In ragione proprio dell'Articolo 32 bis della Legge 31 del 2008, dice guardate che io ho una serie di interventi che voglio realizzare e vi dico anche i tempi di attuazione, sono quegli stessi interventi che poi in modo didascalico con l'Ingegnere Fruttuoso abbiamo evidenziato come risultavano proposti nel 2007 e realizzati all'agosto 2011, ma vi è di più, vi dico anche che all'01 settembre del 2008, cioè ad oggi io ho fatto anche tutta una serie di interventi e ve li elenco, Giudice, non la voglio tediare, ma parliamo di caricatrici smokeless realizzate sulle Batterie 5, 6, 3, 4, adeguamento piani bocchette di carica realizzati, miglioramenti ai sistemi di captazione e depolverazione dell'emissione allo sfornamento coke delle Batterie 7,12, rifacimento torri 1 e 3 di spegnimento umido al coke, miglioramento sistema di desolforazione gas di cocheria,

impianti già realizzati a settembre del 2008, prima ancora, tre anni prima di avere l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Ed allora il perché del riesame dell'AIA, guardate, i casi della vita sono incredibili, incredibili perché il riesame dell'AIA viene avviato come procedura nel marzo del 2012 e nel marzo del 2012, tra febbraio e marzo del 2012 vengono depositate le perizie degli illustri professori che hanno svolto quelle perizie in sede di incidente probatorio. Non erano professori, mi sono lasciato andare ad un impeto di riconoscimento. Ebbene, l'AIA del 26 ottobre del 2012 evidenzia proprio, dice le ragioni del riesame dell'AIA del 2011, non è che dice guardate che l'abbiamo riesaminata perché l'AIA del 2011 era farlocca, era un'AIA illegittima, era carta straccia, no, dice punto primo abbiamo inteso adeguare – adeguare significa che evidentemente non sostituire, non modificare, adeguare – il provvedimento del 04 agosto del 2011 alle conclusioni delle BAT relative al settore siderurgico, Giudice, conclusioni è ontologicamente diverso da bozza, è questo è il processo ILVA eh, cioè il processo IVA lo capirebbe chiunque, soltanto a volerlo capire, è qui, è qui il processo. Cioè l'AIA del 2012 è stata riesaminata, il riesame dell'AIA si fonda sull'adeguamento in ragione delle conclusioni delle BAT pubblicate l'08 marzo del 2012 e qui tutto è stato calibrato sulla base del draft del giugno 2011, ma lo vedremo. Ed ancora dice – e questo è un ulteriore passaggio fondamentale, è scritto sulla pietra nell'AIA del 26 ottobre del 2012 – “Le risultanze del procedimento 938 del 2010 comportano l'adozione anticipata di valori limite rigorosi di emissioni in atmosfera all'interno degli intervalli previsti dalle BAT, cioè le BAT-AEL – che sono la novità portante delle BAT 2012 – e l'individuazione di condizioni di esercizio più restrittive, con un'immediata coerenza” a tutti, secondo quella che era la decisione – lo vedremo – della Commissione Europea, la 2012/135 dell'Unione Europea, l'Articolo 21, paragrafo 3, a tutti i gestori si dava quattro anni di adeguamento alle novità BAT 2012, all'ILVA di Taranto no, perché? No, per le risultanze della perizia. Perizia calibrata su che cosa? Su un draft, non già sulle conclusioni delle BAT che sono evidentemente successive. E' un cortocircuito, Giudice, questo processo è un cortocircuito, prima ancora che giuridico, logico, perché basta mettere in fila in maniera lucida le cose per rendersi conto che questa accusa non sta né in cielo né in terra. Lei pensi che quando facevo riferimento all'attività di indagine sull'AIA che si renderà conto essere un tema centrale nell'analisi della presente vicenda, lei pensi che c'era un imputato, Pelagi, oggetto poi della richiesta di archiviazione della Procura che sembrava Houdini, in ogni pagina di questo fascicolo processuale aveva un ruolo ed una funzione diversa, nell'ordinanza di custodia cautelare era il capo Dipartimento del Ministero dell'Ambiente, in altra parte era un autorevole componente della Commissione IPPC, poi dietro anche sollecitazione dello stesso in sede di esame,

dichiarazioni spontanee, ha detto “Guardate che io sono il capo della Segreteria Tecnica del Ministro dell'Ambiente”, non erano riusciti neanche a qualificare il ruolo di questo soggetto, costruendo anche un'ipotesi di reato fantasioso in ragione di un ruolo che non era stato neanche mai assolutamente conosciuto. Ma è straordinario il controesame che fu fatto sempre all'ineffabile Colonnello Di Noi, che lo straordinario collega Della Valle nella sua discussione qualificò “lo smemorato di Collegno” ricordo, ebbene ad un certo punto in una sua informativa disse, sempre in ragione di un'intercettazione telefonica, “Ecco, tutte quante le osservazioni al PIC fatte da ILVA sono state accolte” e questa è la dimostrazione, la prova provata di un'evidente collusione tra il gruppo istruttore ed il management dello stabilimento. Bene, se lei ha la bontà di leggere il verbale del 29 maggio 2018, pagina 64, gli si dice e gli si chiede al Colonnello Di Noi “Ma le consta che sulle 207 osservazioni accolte dal gruppo istruttore e proposte da ILVA riguardano la comunicazione di latitudine e longitudine dei camini, altre riguardano la correzione di refusi materiali, ad esempio l'aver riportato in quel parere istruttorio del 2009 il dato SO2 invece di SOX, in buona sostanza le prime 46 pagine di 48 non hanno ad oggetto alcuna prescrizione, le osservazioni alle prescrizioni sono soltanto 13, delle 13 osservazioni soltanto due sono state parzialmente accolte e di conseguenza 11 non vengono affatto accolte. Le consta?”, “No”, perché non è stato mai visionato alcun documento, cioè io sento l'intercettazione, le nostre osservazioni sono state accolte, ecco la prova della collusione, il documento invece che è di 46 pagine su 48 di osservazioni erano soltanto refusi materiali, le osservazioni alle prescrizioni erano soltanto relativamente a 13, di quelle 13 11 disattese, due parzialmente accolte. E la prova che quell'AIA ulteriore, la prova finale, ulteriore che quell'AIA fosse assolutamente legittima rinviene da che cosa? Che ILVA è stata l'unica che l'ha impugnata, cioè ILVA ha impugnato l'AIA del 2011, nella storia questa cosa non l'ha impugnata nessuno, AIA e WWF, ma nella storia, ormai purtroppo questo paese è fatto di fattoidei, questa vicenda è conosciuta come un fattoide, come un fattoide, cioè piccoli... l'ILVA ammazza, l'ILVA uccide, il tumore, lo sporcamiento, ma non ci si è mai messi e ci si è mai messi pancia a terra a vedere le carte e noi che abbiamo impegnato dieci anni della nostra vita e ci abbiamo rimesso tanto, guardi, perché per assumere la difesa di un Fabio Riva in una città come Taranto... non le dico altro. Ma io in questa difesa ci credo, amando la mia città più di ogni altra cosa, però amo ed avverto molto il senso di giustizia ed avverto in maniera clamorosa l'assoluta ingiustizia di questo processo. Il TAR decise il ricorso dell'ILVA, con la sentenza – è tutto nei suoi atti – la 1187 del 2012 e lei pensi che 17 prescrizioni vengono annullate e soltanto 4 non vengono annullate dal TAR. Ora, operando una sintesi finale, che a me porta sempre un grande scoramento, i passaggi

fondamentali sono abbiamo la direttiva 2010/75 dell'Unione Europea, del Parlamento Europeo del Consiglio, del 24 novembre 2010, che è stata adottata con la decisione la famosa 2012/135 dell'Unione Europea che dopo procedure di infrazione è stata recepita dal nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 46/2014. Bene, Giudice, la direttiva 2010/75 all'Articolo 14, paragrafo 3, dice “Le conclusioni sulle BAT – e mi pare che non parli di draft o di bozze – fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione”, quindi questo, Giudice, butta a terra tutto il chiacchiericcio da bar dello sport sull'illegittimità dell'AIA e sulle contiguità della famiglia Riva con i vertici dell'amministrazione, ma butta a terra le perizie dell'incidente probatorio che sono calibrate sulla base di un provvedimento che non dovevano rappresentare il punto, la pietra angolare, per stabilire le condizioni di autorizzazione o che se tali dovevano essere lo dovevano essere nel 2012, nell'ottobre del 2012, come effettivamente è stato. Ma non puoi censurare i miei comportamenti progressi in ragione di ciò che è diventato poi provvedimento cogente successivamente. E l'Articolo 21, paragrafo 3, sempre della 2010/75, che dava quattro anni di tempo ai gestori per adeguare i propri impianti perché qui, Giudice, non è come rifare e ristrutturare un bar che lei vede ad un certo punto venti giorni, mettono il compensato e poi riapre luccicante, qui gli interventi richiedono anni. Modulare i valori emissivi in una forbice minimo e massimo molto più anche restrittivi e cogenti richiedevano interventi che dovevano avere un lasso temporale, d'altronde se il legislatore ha previsto quattro anni è perché effettivamente si è messo dalla parte del gestore. Quei quattro anni sono stati concessi a tutti, non all'ILVA, perché? Per le risultanze dell'incidente probatorio, calibrate cosa? Su un provvedimento che era un draft, una bozza. Cioè si rende conto, Giudice? Si rende conto perché c'è da impazzire, perché su questi banchi della Difesa stiamo impazzendo da anni. E l'aspetto veramente che è incredibile sono gli Articoli 80 e 82 di questa direttiva, il recepimento di tutto quanto questo corredo, apparato normativo, che doveva avvenire entro il 07 gennaio 2013 e come vi ho detto l'Italia lo ha recepito come sempre in ritardo dopo una procedura di infrazione, con il Decreto Legislativo 46 del 2014, ma le disposizioni transitorie sono straordinarie, cioè viene detto all'Articolo 82 “Badate bene, per le aziende, per gli opifici, per i gestori che già erano in possesso di una autorizzazione al 07 gennaio 2013 – e noi l'avevamo avuto il 04 agosto del 2011 – i tempi di cui al 21 paragrafo 3, quattro anni, decorrono dal 07 gennaio 2014”, cioè io avrei avuto fino a 2018, fino ad avantieri, Giudice, il tempo per adeguare i miei impianti. Invece in ragione delle perizie dell'incidente probatorio e dei provvedimenti cautelari reali – di cui parleremo – assunti dal GIP di Taranto, fuori dall'universo, ma non perché lo dice l'Avvocato Perrone, perché lo dice la Cassazione, ha detto “provvedimenti abnormi”,

tutti calibrati sul mancato rispetto del draft. E sulla base di quello queste disposizioni sono state immediatamente cogenti per ILVA senza concedermi quell'arco temporale a far data dal 07 gennaio 2014 fino al 07 gennaio 2018. Veramente, Giudice, un qualcosa che lascia basiti, veramente senza parole – ripeto – prima come cittadino e poi come operatore e difensore di chi ha subito veramente una ingiustizia clamorosa, clamorosa, non ho terminologie ulteriori. Lei pensi che gran parte di quegli interventi – ma lo vedremo anche successivamente – ancora oggi non sono stati realizzati. Ciò che per ILVA era cogente lei pensi che il TAR Lazio nel 2021 sulla copertura dei nastri, se non mi sbaglio – lo vedremo dopo – prescrizione numero 6/2021, quindi dieci anni dopo, si dice “Cerca di farlo nel tempo più ragionevole”. Io non lo so, forse questo è uno dei motivi per cui ai miei figli dico andrebbe vissuta una vita lontano da questo paese, perché questo paese a volte non sa assolutamente esprimersi in termini di ragionevolezza. Capisce bene, quindi, all'esito di questa disamina come la vicenda dell'AIA, nonostante il capo pp) sia stato un capo di imputazione da cui siamo risultati affrancati in termini di responsabilità, è comunque centrale per una corretta ponderazione degli accadimenti.

Vorrei passare adesso ad un aspetto del mio intervento che è calibrato sulla posizione soggettiva del Ragionier Fabio Riva. Il Ragionier Fabio Riva, come le ho detto – lo vedremo – sempre estraneo a tutti quanti i processi che hanno riguardato lo stabilimento, processi per lo più di 674, tranne un processo di 437 nel 2001 nel Dottor Rosati sul reparto cocherie. Bene, vedete, l'ILVA S.p.A. e Riva Fire sono state forse l'ultima vera espressione di una vecchia e romantica modalità imprenditoriale, cioè la modalità familiare in cui il fondatore, il capo famiglia aveva una valenza monarchica all'interno della gestione di tutte quante quelle che erano le vicende e le dinamiche dell'azienda e del gruppo e questo, vedete, Giudice, lo troviamo consacrato e ben evidente proprio in tutti quanti i verbali delle società del gruppo, in cui emerge in maniera prepotente, solare ed insuperabile questo ruolo di assoluta centralità dell'Ingegnere Emilio Riva. Le leggo un verbale di ILVA Laminati Piani del 29 gennaio 1996 in cui il Presidente, Ingegnere Emilio Riva, dice “Guardate, io delego una serie di poteri al Consiglio di Amministrazione, ma ci sono dei poteri e delle funzioni per me assolutamente indelegabili, che restano concentrati nelle mie mani” e quali sono? I poteri anche di controllo in materia di sicurezza del lavoro, di ecologia e tutela ambientale. Vedete, quello che troviamo scritto qui in questo verbale del 1996 lo troviamo senza soluzione di continuità, Giudice, in tutti i verbali che sono ai suoi atti dei Consigli di Amministrazione delle varie società del gruppo, 29 giugno del '98 verbale del C.d.A. di ILVA S.p.A., “Tra i poteri delegati ai consiglieri delegati - ed uno dei consiglieri

delegati era il Ragionier Fabio Riva – non rientrano e quindi i relativi anche atti di controllo non possono essere compiuti quelli che attengono alla materia fiscale, previdenziale, valutaria, doganale, igiene e sicurezza del lavoro, ecologia e tutela ambientale”. Ancora, 24 luglio del 2020, si dice il Presidente Ingegnere Emilio Riva “Io delego al Consiglio di Amministrazione – di cui faceva parte il Ragionier Fabio Riva - una serie di poteri che sono quelli di cui all'Articolo 23 dello Statuto, tra cui – e poi vedremo successivamente se questo corrispondeva alla realtà fattuale o meno – l'approvazione del budget oppure la compravendita di partecipazione o complessi aziendali, ma io riservo a me e non delego a nessuno e quindi li escludo dalla competenza del Vice Presidente, il Ragionier Fabio Riva e consigliere delegato, tutti gli atti anche di controllo relativi alla materia fiscale, previdenziale, valutaria e doganale, igiene e sicurezza sul lavoro, ecologia e tutela ambientale”. Ancora una volta avoca a sé tutti quanti quelli che sono i poteri ed anche di controllo in queste materie assolutamente sensibili che rappresentano l'ontologia giuridica della presente vicenda processuale. Ed ancora verbale del 05 maggio del 2003, a campione, ma lo leggerà in tutti quanti i verbali, ancora una volta “Riservo al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti quanti i poteri, anche di controllo, in materia fiscale, previdenziale, valutaria e doganale, igiene e sicurezza sul lavoro, ecologia e tutela ambientale”. Ma al di là del dato documentale, vi è anche il dato testimoniale, tutto ciò che con un tratto di penna è stato obliterato dalla Corte di Assise di Taranto, ma che esiste nelle carte, vivaddio ed è, ad esempio, la testimonianza del responsabile delle relazioni industriali del gruppo ILVA che è stato escusso nell'udienza del 07 ottobre 2019, il Dottor De Biasi e le voglio segnalare questo passaggio perché poi al di là che dimostra ulteriormente la centralità e la monarchia proprio dell'Ingegnere Emilio Riva nella gestione dello stabilimento ILVA di Taranto, un po' la bizzarria delle vicende umane, in quanto afferma a pagina 53, udienza 07 ottobre 2019, lo stile di Emilio Riva era nel senso “il gruppo sono io, decido io”. Lei pensi nei primi anni 2000 stava per lanciare un'operazione per acquisire Arcelor – la bizzarria della vita – quella che allora poi si effusa con Mittal, Arcelor, ma allora era solo la siderurgia francese, per quanto un gruppo molto grande e ricordo che io fui mandato a Parigi per essere coinvolto in quella che doveva essere l'operazione per il lancio della OPA ostile, ovvero sia di fare un'offerta al mercato sulle azioni ad un certo prezzo da comprare ed in questo modo conquistare per via ostile – si dice ostile nel senso (parola incomprensibile) del termine, Arcelor. Eravamo tutti pronti per l'operazione e la mattina in cui l'operazione doveva essere lanciata lui ci comunica che ha cambiato idea e che l'operazione non si fa più, ci rimanda tutti a casa, a me e ai suoi figli. Questo era Emilio Riva. Ma che emerge dai

verbali dell'ILVA, della controllata, è in discontinuità con quanto emerge dai verbali della controllante, della holding? Assolutamente no. Lei pensi – l'ho trovato carino e gliel'ho voluto segnalare – per darle proprio il senso plastico di quanto a volte due parole dicono molto più di tante cose, di tanti pensieri, un verbale del 23 giugno del 1997 di Riva Acciaio in cui si delibera che il compenso al Consiglio di Amministrazione era pari a 700 milioni di lire, formato Presidente e Consigliere Delegato era Emilio Riva, Fabio Riva Consigliere Delegato, Cesare Riva Consigliere Delegato. Ebbene, come vengono suddivisi questi 700 milioni? A favore del Presidente 600 milioni, a favore degli altri due 50 milioni di lire, questo per darle un po' il senso e la portata di quelli che sono i rapporti di forza che poi emergeranno ed emergono dalla lettura di questi verbali ed ancor più dai verbali di cui le darò lettura di qui ad un momento. Ancora, nel verbale del 25 giugno del 2007, parliamo di un verbale della Riva Fire, che è un verbale successivo alle dimissioni perché il Ragioner Fabio Riva dà le dimissioni da Riva S.p.A. il 02 maggio del 2007 ed è Vice Presidente della Riva Fire, in questo verbale si legge ancora una volta che il Presidente avoca a sé il compimento dei relativi atti, anche di controllo, concernenti le materie fiscali, previdenziali, valutari, di igiene e sicurezza sul lavoro, ecologia e tutela ambientale, che restano unicamente riservate allo stesso. Ancora, 24 giugno del 2010, stessa formula, viene riservato alla competenza del Presidente il potere ed il compimento dei relativi atti di controllo in materia fiscale, previdenziale, ecologia e tutela ambientale. E poi, Giudice, apro una parentesi, il verbale del Consiglio di Amministrazione di Riva Fire 26 marzo 2012 – 26 marzo, vorrei che si prestasse attenzione alle date – ovvero sia erano state appena pubblicate le nuove BAT del 2012 e questo per darle proprio il senso della mortificazione di questa lettura qualunque che è stata data a questa vicenda rispetto a quelle che erano le aspettative economiche ed imprenditoriali di chi in quello stabilimento ci ha buttato quindici anni dalla propria vita, al di là dei 4 miliardi e 500 che sono rimasti là e di cui ancora in parte sta godendo chi gestisce oggi lo stabilimento. Ebbene, il 26 marzo 2012, verbale del Consiglio di Amministrazione di Riva Fire, in data 02 marzo il Presidente informa, il Presidente Emilio Riva informa che in data 02 marzo 2012 Riva Fire e Banca Intesa hanno sottoscritto un contratto decennale di finanziamento di nominali 200 milioni di euro, erogati da BEI a favore di ILVA e contro garantiti da Riva Fire, a fronte del piano di investimenti in essere presso lo stabilimento di Taranto, cioè ancora nel marzo del 2012 200 milioni di euro per far fronte agli investimenti? No, perché le BAT del 2012 per te sono immediatamente cogenti, perché? Perché ce l'hanno detto questi periti, i quali hanno fatto delle valutazioni sulla base di cosa? Sulla base di un draft, prima ancora che il provvedimento

fosse pubblicato. Ed io intanto avevo chiesto 200 milioni di euro per il mio piano di investimenti. E' tutto scritto, Giudice, non c'è nessun sofismo difensivo qui. E questa realtà documentale è consacrata in un altro giudicato, Giudice, che è nel suo fascicolo, che è la sentenza del Dottor Rosati, quella in materia di cocheria del 2001, sentenza del 2007, in cui proprio richiamando tutti questi passaggi a ciclostile di tutti i verbali in cui il Presidente Emilio Riva avocava a sé questi poteri anche di controllo nelle materie più sensibili nella gestione dello stabilimento, afferma a fronte di tali dati formali la circostanza sia palese finanche superflua, Emilio Riva ha anche personalmente siglato i numerosi atti di intesa già ricordati e soprattutto il primo tra quelli, perché cioè da allora iniziava questa controinformazione che gli atti di intesa erano la presa in giro nei confronti della comunità locale, atti di intesa sottoscritti da Emilio Riva, Emilio Riva che era il dominus in ragione di quello che era il portato dei verbali, dei consigli di amministrazione delle varie società del gruppo nelle materie sensibili. Ma dice il Dottor Rosati "Il dato è finanche superfluo, ha sottoscritto tutti quanti gli atti d'intesa". Le voglio portare all'attenzione un'ulteriore emergenza dibattimentale che è la testimonianza del teste Campi dell'udienza del 04 giugno 2019, che era della direzione amministrativa dell'ILVA, in cui ci dice a pagina... non me la sono segnata la pagina, comunque è l'udienza del 04 giugno 2019, dice sono stati quattro miliardi e mezzo gli investimenti dal '95 al 2012 – li abbiamo tutti documentati, sono nel suo fascicolo, era il contabile – a cui andrebbero aggiunte anche tutte le manutenzioni che venivano fatte. Poi abbiamo affrontato il tema dei budget ai capi area, nessuna limitazione. Come conosco la famiglia e soprattutto l'Ingegnere Riva ha sempre spinto sugli investimenti, quindi sarebbe stato assurdo limitare un'attività di investimento che negli anni è sempre stata diciamo una loro forza. Budget come parola nel mondo Riva non esiste, il concetto era tutto quello che serviva era un input dato, io da trentasette anni che conoscevo l'Ingegnere Riva in pratica è un input che ha sempre dato ai propri direttori, ai propri, diciamo capi area, capi funzioni, che non c'era un valore che loro dovevano rispettare. Dovevano rispettare in pratica il fatto di fare investimenti. E poi ha delineato il ruolo di Fabio Riva che non ha sottoscritto gli atti d'intesa, che era Vice Presidente dei Consigli di Amministrazione ma spogliato fino a 2007 di ILVA e poi di Riva Fire, ma spogliato dei poteri anche di controllo sulle materie sensibili avocati a sé dal Presidente. Ebbene lui dice Fabio Riva era bravissimo a livello commerciale, tra acquistare e vendere era il suo campo di battaglia, praticamente era un commerciante, fortissimo nelle trattative con i fornitori e questo spiega – come vedremo è testimoniato – la sua assoluta assenza in tutti quanti quelli che sono stati i precedenti giudiziari che hanno coinvolto il management dello stabilimento per le fattispecie di reato dei primi Anni Novanta e

successivi, per lo più di natura contravvenzionale e per lo più con esiti ampiamente liberatori per gli allora imputati. Ed allora, Giudice, se così è la realtà – e così è la realtà, è innegabile, è scritto sulla pietra – ci dobbiamo interrogare su un tema che è un tema evidente, cioè quello dell'individuazione della posizione di garanzia nelle strutture complesse e su questo mi piace assolutamente richiamare una sentenza della Quarta Sezione che è la 14616 del 2021 che a sua volta richiama dei principi di spietata lucidità delle Sezioni Unite ThyssenKrupp, laddove si afferma come... ma è un'evoluzione di cultura giuridica che troviamo in moltissimi arresti giurisprudenziali, pure in altre materie, non ultimo anche un'informazione provvisoria della Suprema Corte in materia di restituzione e di diritto alla restituzione al sequestro, cioè una visione che è una visione che va oltre le categorie formali e le Sezioni Unite hanno affermato come è vero che rilevano le categorie giuridiche, i modelli di agente, ma bisogna sempre vedere anche i concreti ruoli esercitati perché è soltanto attraverso questa valutazione in concreto che si evita la indiscriminata e quasi automatica attribuzione dell'illecito a diversi soggetti. Un passaggio che è un passaggio assolutamente straordinario, lo scopo del diritto penale è di tentare di governare intricati scenari nella prospettiva di ricercare responsabilità e non capri espiatori. Guardate, Fabio Riva in questo processo è entrato iure successionis, venuto meno Emilio hanno dovuto trovare uno che era stato nominato – e ve lo dirà l'Avvocato Annicchiarico – due mesi prima, pochi mesi prima e che non aveva mai avuto a che fare nelle varie composizioni del gruppo con le vicende che attenevano lo stabilimento ILVA di Taranto e l'altro che era un commerciante, ma era figlio, Vice Presidente, perfetto, salvo poi dimenticarsene totalmente negli altri processi. Cioè dal 2010 viene rubricato questo processo, tutti quanti quelli che sono nati nel 2011, 2012, 2013, infortuni sul lavoro, amianto bis, omicidi di bambini, no, Fabio Riva scompare. Qui è il male assoluto, 22 anni di reclusione. Altrove, parliamo dello stesso stabilimento, delle stesse missioni, di tutto, sparisce. E mi piace anche ricordare un passaggio di una recentissima sentenza della Cassazione, il cui relatore è proprio il Dottor Rosati, il Giudice della sentenza del 2007, fatti 2001, 4, 3, 7 cocherie, in cui diceva “Va be’, il dato che Emilio Riva sia il dominus è un dato assolutamente evidente, conclamato, è quello che ha sottoscritto gli atti d'intesa, è quello che ha avvocato e ha centrato a sé tutti quanti i poteri anche di controllo in tema di igiene, sanità ed ambiente”. Ebbene, nella sentenza di Rigopiano c'è un passaggio del Dottor Rosati che va in linea con quella che è la cultura, l'humus della sentenza delle Sezioni Unite del 2014, laddove dice “Nelle organizzazioni complesse occorre decodificare i reali assetti di potere decisionali”. Ora, Giudice, noi abbiamo veramente uno strumento di decodifica straordinario e sapete qual è? Nell'ambito del processo 938, delle indagini, fu

fatta un'attività integrativa che portò all'acquisizione da parte della Guardia di Finanza dei verbali del Consiglio di Famiglia, ovverosia era un organismo istituito, assolutamente legittimo, che è previsto dal Codice Civile 768 bis, il 768 octies, tanto che raccoglie proprio delle raccomandazioni anche dalla Comunità Europea che però anche questa volta relativamente all'odierna vicenda processuale è stata scrutinata, valutata, ponderata in termini di opacità e di disvalore penale. Si pensi che nel massimo momento di euforia accusatoria, quando ormai era caduto ogni freno inibitorio da parte della Pubblica Accusa, si è ritenuto – mi fa ribrezzo soltanto ripeterlo – che il Consiglio di Famiglia – lo dico velocemente – fosse la prova del reato associativo, va be', l'ho detto, però vorrei non averlo mai sentito. Bene, sono state scritte monografie sul Consiglio di Famiglia, sull'Istituto del Consiglio di Famiglia, lei pensi che una di queste monografie – ho estrapolato dei passaggi – dice “Guardate che nelle realtà di medie dimensioni, imprenditoriali, ma soprattutto in quelle di grandi dimensioni è opportuno un Consiglio di Famiglia perché definisce le modalità di gestione dei rapporti famiglia-impresa, per regolamentare l'ingresso in impresa sia per posizioni lavorative che amministrative, per informare tutti i familiari che siano soci, ma non attivi nell'impresa sul suo andamento, per tutelare e sviluppare il patrimonio familiare”. Bene, questa è la dottrina, a Taranto è prova del reato associativo. Va bene, abbiamo questi verbali, Giuse, questi verbali non mentono, cioè sono verbali segreti, sono loro e loro, sono seduti intorno ad un tavolo i componenti della famiglia Riva. Quello che è scritto qui che è stato acquisito con questa attività integrativa di indagine dovrebbe costituire la pistola fumante dell'Accusa. Ebbene, è proprio questo, la lettura di questi verbali che ci dà la dimensione degli assetti decisionali in seno alla famiglia. Viene istituito nel 1999, le leggo velocemente, nel Consiglio di Famiglia del 28 giugno del 2004 c'è Emilio Riva che è un membro onorario che può decidere di votare, gli altri componenti sono gli altri componenti della famiglia e Fabio Riva ha un valore di voto, un diritto di voto pari a 20 su 85, in questo verbale si dice “Tutte quante le deliberazioni del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nelle materie di cui al punto 3.2 lettere A, B e C saranno adottate con la maggioranza di 43 voti su 85 – abbiamo detto Fabio Riva ha 20 voti su 85 – le materie di cui al punto 3.2 sono le modifiche dello statuto della capogruppo, gli aumenti di capitale delle società di cui sopra e le operazioni straordinarie che riguardino la partecipazione diretta o indiretta dei soci nella capogruppo”. Bene, nel verbale del 15 luglio del 2004 il membro onorario Ingegnere Emilio Riva dice “Chiedo che venga apportata una modifica, nel senso che nel momento in cui io decido di esercitare il mio diritto di voto il mio voto vale 60 e su che cosa vale 60? Nelle materie indicate al punto 3.2, abbiamo visto quindi partecipazione del gruppo, politica dei dividendi, piano di

investimenti, nomina e revoca del garante”. Che cosa resta? Resta soltanto la pulizia dell'androne, delle scale, poco, poco altro rimane. Ma è ulteriormente straordinario quanto emerge a giugno 2005, cioè a giugno 2005 viene ribadito questo concetto, “Cioè io se decido di votare – dice l'Ingegnere Emilio Riva – il mio voto vale 60” e sapete quanto vale quello di Fabio Riva? 5, 5 su 85, per 22 anni di galera, 5 su 85. L'Accusa ha ritenuto la centralità di Fabio Riva in ragione della circostanza che emerge dal verbale del Consiglio di Famiglia del 14 marzo 2005 in cui risulta che la conduzione, anche la terminologia non è una terminologia sprovveduta, la conduzione dello stabilimento ILVA di Taranto da quella data è nelle mani di Fabio Riva, però in questa cornice, ovvero nella cornice di un Ingegnere Emilio Riva che sulla politica dei dividendi, su tutti quanti il punto 3.2, sulla politica degli investimenti ha il 60 e tu hai il 5, però tu conduci lo stabilimento, okay, accetto la sfida, sono io il dominus, dal 15 marzo 2005 Fabio Riva è il dominus. Ma vogliamo vedere quello che è stato fatto dal 2005 in poi? E' il periodo di adeguamento impiantistico alle MTD, è il periodo dell'AIA, è il periodo di tutti quanti quegli interventi, è il periodo in cui il TAR dice “Sono stati spesi 907 milioni di euro”, non lo dico io, lo dice il TAR. Ma che il dominus fosse l'Ingegnere Emilio Riva emerge in maniera straordinaria dal verbale del Consiglio di Famiglia del 23 settembre 2008, è bello proprio nella sua rappresentazione proprio dialettica, “L'Ingegnere Emilio Riva ritiene opportuno trasmettere al Consiglio una forte raccomandazione affinché in relazione al raggiungimento della maggiore età di nuovi componenti della terza generazione vengano identificati criteri prudenti di ampliamento della partecipazione al Consiglio di Famiglia, magari limitando la presenza di nuovi membri di terza generazione ad un solo membro per ogni stipite familiare”, i membri del Consiglio prendono atto. Credo che, veramente, poche parole servano per commentare ciò che è assolutamente evidente. Ma vi è che ancora una volta nell'udienza del 07 ottobre 2019 sul punto, pagina 38, il responsabile delle relazioni industriali Dottor De Biasi ha riferito “Emilio Riva era il gruppo Riva, nel senso che il gruppo Riva è stato creato da lui dal nulla, era completamente suo, qualsiasi decisione che avesse un peso rilevante sul gruppo arrivava e veniva decisa da lui, su questo non c'era nessun dubbio in nessuno, né nella famiglia né nei manager coinvolti nei primi livelli di rapporto con la famiglia Riva”, i poteri decisionali in relazione agli aspetti più strategici competevano, erano concentrati nelle mani di Emilio Riva ed utilizzando una terminologia che è stata utilizzata dal Professor Consonni quando si è recato presso lo stabilimento ILVA di Taranto a valutare e a riscontrare quelli che erano gli adempimenti e l'esecuzione degli investimenti che invece venivano ad essere riottosamente negati dalla custode Ingegnere Barbara Valenzano, ovvero ho dovuto

valutare se c'era una disconnessione tra la realtà fenomenica e materiale e la realtà documentale, cioè se gli impianti fossero esistenti così come risultavano dai verbali e dai bilanci, ora tutti quanti questi dati che ho rappresentato alla Signoria Vostra Illustrissima, ovvero i verbali del gruppo ILVA, i verbali della Riva Fire, i verbali del Consiglio di Famiglia hanno avuto poi una disconnessione rispetto a quella che è la realtà giudiziaria? Assolutamente no, Giudice, perché partiamo e c'è un intero faldone nella sua Cancelleria che riporta proprio tutte quante le sentenze che hanno riguardato la gestione privata dello stabilimento e si parte, ad esempio, da una sentenza per fatti del '97/'98, il procedimento è il 2217/98, la cosiddetta Palazzina Laf, in cui è imputato Riva Emilio, Fabio Riva non compare minimamente o una fattispecie contravvenzionale del 674 con consumazione dal '93 in poi, dello spolverio dei parchi primari in cui non compare Fabio Riva o ancora un procedimento il 1405 del '95 sullo scarico liquami, consumazione che è sino al periodo successivo al 02 gennaio '96, non compare Fabio Riva, un 674 in materia di parchi, procedimento 8496/98 con sentenza e consumazione fino al 15 luglio '92, non compare assolutamente Fabio Riva, la sentenza del procedimento 6144/01 del Dottor Martino Rosati del 12 febbraio 2007 in materia di batterie e cocherie di cui abbiamo detto poc'anzi e non è imputato Fabio Riva. Fabio Riva compare solo ed esclusivamente nel processo 2822/99 R.G.N.R., ovvero il 6351/2010 Registro Dibattimento che è, Giudice, quel procedimento di morti di amianto in cui è intervenuta quell'ordinanza della Corte di Appello di Taranto che ha ritenuto legittima l'inutilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti del Ragionier Fabio Riva, procedimento da cui le sentenze sono tutte in atti, è stato mandato assolto dall'imputazione di cui al 589 e 437 che rappresenta un evidente anche parziale *ne bis in idem* rispetto al 437 oggetto di contestazione nel presente processo. Ma l'aspetto veramente più surreale, più surreale e che però è comunque sintomatico è dato dal fatto che tutti i processi istruiti dalla Procura di Taranto in epoca successiva al 938 non vedono assolutamente Fabio Riva in veste di asserito responsabile, atteso il ruolo di assoluta centralità che gli viene riconosciuto in questo processo. Partiamo dal procedimento 9265 del 2013 R.G.N.R., definito con sentenza dell'ottobre 2017, Testo Unico Ambientale, spedizioni transfrontaliere di rifiuti, di loppa di altoforno, in cui non compare Fabio Riva, sentenza comunque assolutoria eh, la stragrande maggioranza di sentenze tutte assolutorie, sono tutte naufragate sempre a dibattimento. L'amianto bis, cioè io sono imputato nel procedimento amianto, viene poi fatto un procedimento per morte di amianto in epoca successiva che secondo la cronaca giudiziaria di Taranto si chiama "amianto bis" ed io non ci sono, scompaio, in qualche modo sarà significativo di qualche cosa ed il procedimento è il 10136/2011, sentenza di non luogo a procedere, la

163 del 2020 o ancora un procedimento per omicidio colposo l'8465 del 2019, con sentenza anche qui di non luogo a procedere, non compaio o ancora incidente probatorio distrettuale al GIP di Lecce per modalità di separazione ed evacuazione della loppa di altoforno, archiviato, io non compaio. Ed allora la Procura dovrebbe mettere d'accordo con se stessa e cercare di avere un atteggiamento che sia veramente più lineare possibile, perché delle due l'una, o Fabio Riva è il vero responsabile di tutto – di che cosa poi lo scopriremo soltanto vivendo, non so più assolutamente dare risposta a questa domanda – oppure non si comprende perché abbia una posizione di garanzia, una centralità così intermittente.

L'ho voluto lasciare come ultimo argomento perché, Giudice, rappresenta la sintesi finale di tutto, perché rappresenta la prova che non siamo di fronte a sterili argomentazioni difensive, ma che tutto è consacrato in un giudicato, in un giudicato penale e vedete che saremmo veramente di fronte se questo cortocircuito dovesse – ma io sono assolutamente certo che così non sarà, così non sarà – andare avanti, ci troveremmo di fronte ad un'insanabile contraddittorietà di giudicati, proprio sarebbe un'ipotesi di Articolo 630 lettera A enorme perché gli stessi fatti, le stesse condotte, sia pure giuridicamente rubricate in modo diverso, non possono essere valutate in termini così clamorosamente differenti. E vedete, ecco perché mi era piaciuto iniziare il mio intervento citando quella sentenza del GUP di Milano che ancor prima della Riforma della Cartabia dice “E’ vero che adesso sta per entrare questa nuova regola di giudizio, però un senso di ragionevolezza mi dice che se io davanti a me ho un elemento di prova insuperabile anche in una prognosi dibattimentale io alzo le mani, cioè come fa un dibattimento a colmare queste lacune?”, io dico come fa un dibattimento a superare questa sentenza? Vedete, c'è un Giudice a Berlino, non voglio essere un sognatore, ma questa sentenza è di una lucidità straordinaria, in quanto proprio nel suo ragionamento ti prende per mano e ti porta avanti perché è una sentenza assolutamente sinottica, su ogni argomento dice “Questo dice l'Accusa, questo dice la Difesa, questo dice l'Accusa e questo dice la Difesa” e dopodiché fa un ragionamento logico su ogni punto per dimostrare e per esplicitare le ragioni per le quali talune argomentazioni avessero un maggior spessore e dignità rispetto ad altre. Ebbene, qual è la contestazione che veniva ad essere elevata in quella sede? Perché confrontandoci con la contestazione, Giudice, possiamo assolutamente comprendere se quello di cui stiamo parlando e di quello di cui si è occupato l'Autorità Giudiziaria di Milano sia sideralmente distante o in tutto sovrapponibile rispetto a quello di cui ci stiamo occupando oggi dinanzi alla Signoria Vostra Illustrissima. Un capo d'imputazione era imputato Fabio Riva di aver condotto l'attività d'impresa tramite la sistematica omissione delle necessarie misure e delle

attività di tutela ambientale e sanitaria, apparentemente nel breve periodo risparmiavano costi e non effettuavano investimenti, in realtà depauperavano la struttura produttiva non adeguando la normativa vigente, mi dica lei se da un punto di vista giuridico e logico non vi è una piena connessione probatoria rispetto a quella che è l'odierna (parola incomprensibile) giudicanda, mi pare che sia assolutamente sovrapponibile. Capo b) per aver rifiutato di compiere i necessari investimenti sia a presidio dell'ambiente e della sanità sia per rendere competitiva la società nel mutato contesto internazionale successivo alla crisi del 2008. Ed ancora, Giudice, oggetto di contestazione era il contratto di assistenza tecnica, vedete, il contratto di assistenza tecnica è quella contestazione che nel nostro processo entra nel capo a), ovvero il reato associativo perché quelli che a Milano erano consulenti, a Taranto erano fiduciari, erano governo ombra, erano sodali di un'ipotetica associazione a delinquere. Quindi anche su questo punto che è un punto assolutamente sensibile, ovvero erano consulenti o erano cialtroni fiduciari, governo ombra, longa manus della proprietà, questi contratti di assistenza erano contratti leciti, legittimi, che sono in qualche modo stati funzionali al miglioramento impiantistico o erano contratti che secondo l'editto accusatorio milanese erano funzionali a distrarre utilità dalla controllata alla controllante? Perché in questo contratto era previsto che in caso di margine operativo lordo positivo ILVA dovesse stornare, in ragione di questi contratti di assistenza tecnica, l'1,3% del fatturato lordo, in caso di MOL negativo lo 0,65 e quindi era stata costruita questa contestazione di frodolenza, di bancarotta fraudolenta per distrazione, ritenendo illegittimi questi contratti. Quindi, si rende conto come anche questo aspetto è in tutto sovrapponibile rispetto al capo a) dell'odierna contestazione, ovvero l'attività prestata da questi consulenti nell'ambito dell'attività dello stabilimento siderurgico. Bene, a pagina 38 della sentenza il GUP in quella metodologia sinottica proprio dice "Ricostruita nei termini di cui sopra – cioè le tesi dell'Accusa e della Difesa – la contrapposizione argomentativa tra l'una e l'altra tesi, appare piuttosto evidente come non si possa affermare che tramite il contratto di assistenza sia stato posto in essere un fraudolento depauperamento dell'impresa con destinazione delle risorse ed impieghi estranei alla sua attività" e continua "La portata e la complessità dell'acquisizione dello stabilimento" ma soprattutto, Giudice, quello che evidenzia giustamente la Dottoressa Castellucci, il GUP del Tribunale di Milano, dice "Guardate che lì non è stato soltanto un passaggio di proprietà, è stato proprio un cambio epocale, perché il passaggio dalla mano pubblica alla mano privata ha significato proprio un diverso management, un diverso modo di ragionare – e dice – la portata e la complessità di questa acquisizione ha indubbiamente richiesto un articolato processo di riorganizzazione, volto da un lato alla integrazione di

ILVA nel gruppo Riva e dall'altro alla ristrutturazione di complessi aziendali di derivazione pubblica caratterizzate – come sempre, aggiungo io – da significative perdite economiche”, dove arriva lo Stato non cresce più l'erba. Bene, ed altra testimonianza fondamentale, guardate, il responsabile delle relazioni industriali il Dottor De Biasi, dopo che ha cessato la sua attività in ILVA è passato in Fiat ed è stato il braccio destro del Dottor Marchionne durante l'acquisizione della Chrysler da parte di Fiat e ha portato questo dato esperienziale, questo dato esperienziale che è assolutamente mutuabile nel caso che qui ci occupa, lui ha affermato e ha riferito a pagina 36 dell'udienza del 07 ottobre 2019 “Guardate che quando si acquisiscono realtà di queste dimensioni è normale che chi acquisisce si porta il suo gruppo di fiducia, con il suo know-how che deve poi evidentemente trapiantare nella realtà acquisita” e tanto è stato fatto anche dal Dottor Marchionne quando fu acquistato Chrysler. No, il contratto di assistenza che è stato fatto da ILVA, con Riva Fire e tutti quanti i consulenti che sono venuti negli anni e che hanno portato quel contributo che è stato riconosciuto anche in sentenza, anche dagli stessi Pubblici Ministeri di requisitoria no, devono essere valutati in termini di opacità, in termini di 416, di associazione a delinquere. E la Dottoressa Castellucci nella sua sentenza dice “Guardate che la scelta di ricorrere a questo contratto di assistenza e quindi all'ausilio di questi consulenti altamente specializzati con il loro know-how non è una scelta assolutamente eccentrica – utilizzando una terminologia della Suprema Corte di Legittimità in materia di infortunistica e di nesso eziologico – non è assolutamente eccentrico perché non si pone in contrasto con canoni di ragionevolezza e vi è più che è testimoniato anche dai risultati economici importanti raggiunti a seguito della privatizzazione che hanno necessitato di una totale ristrutturazione della società di derivazione pubblica. In definitiva – conclude – non è dato ravvisare nella stipula del contratto di assistenza alcuna diminuzione fraudolenta del patrimonio sociale” ed opera poi una sintesi in sentenza di tutti quanti quelli che sono stati gli interventi, ecco perché il dibattito non potrà mai superare quello che è questo insuperabile giudicato. Ci dice al 23 febbraio 2012 le prescrizioni non ancora attuate, con riferimento ad adempimenti ancora non scaduti, erano pari a 65, cioè il 16% delle prescrizioni totali, parliamo di nulla, gli investimenti mancanti erano pari al 4% del totale, parliamo di zero su quegli importi, parliamo di zero e soprattutto l'AIA riesaminata del 2012 delle 111 prescrizioni il 78% erano collegate alle BAT 2012. Vedete, in questa sentenza – ecco, i profili di connessione evidente – si dice “Ma l'ipotesi accusatoria è infondata in ragione proprio della prova che hai offerto tu Procura di Milano, con il tuo consulente, con il tuo consulente Professor Consonni”, c'è, troviamo scritto la consulenza si è concentrata sulla verifica di un campionamento

significativo di 19 interventi per un complessivo importo di 125 milioni, a conclusione delle verifiche condotte, anche tramite l'accesso diretto allo stabilimento ed il consulente ha evidenziato che tutti gli interventi hanno stato realizzati e per buona parte di essi le apparecchiature erano in esercizio al momento del sopralluogo. Questi passaggi sono passaggi fondamentali perché danno la cifra dell'attenzione con cui la Dottoressa Castellucci ha analizzato tutto quanto il materiale probatorio e sono certo sarà certamente speculare alla medesima attenzione che lei presterà a queste argomentazioni. Cioè il GUP evidenzia come per quanto concerne la conformità alle norme comunitarie delle prestazioni ambientali degli impianti ILVA i periti hanno fatto riferimento all'ultima versione del BREF, 24 giugno 2011, oggetto della decisione dell'esecuzione del 28 febbraio 2012, quindi parla del draft di BREF, "Da tale comparazione, come evidenziato nelle tabelle di cui alle pagine 536 e 543 dell'elaborato, i periti hanno rilevato che nella maggioranza delle aree o delle fasi di processo venivano emesse quantità di inquinanti notevolmente superiori a quelle che sarebbero state emesse in caso di adozione da parte ILVA delle BAT con le performance migliori come stabilite dal BREF", cioè quella ponderazione che i periti hanno fatto in ragione delle BAT emesse e pubblicate l'08 marzo 2012, dopo. Tuttavia i periti hanno anche aggiunto "Si deve però evidenziare come i valori emissivi, anche se superiori a quelli minimi ricavati sulla base del BREF, sono inferiori a quelli fissati nell'autorizzazione di AIA". Giudice, io potrei sedermi e rassegnare le mie conclusioni sulla base di questo, perché questo è il processo, cioè i periti hanno detto che le mie performance non erano conformi alle BAT emesse dopo, ma che io stavo sotto rispetto ai limiti di legge rispetto ai quali ero autorizzato. Io ho finito, il processo è chiuso, il fattoide è stato svelato, il re è nudo, i sorrisini che abbiamo visto stampati sui volti di chi ci ha ascoltato in questi anni, basta, ora basta, questo è il fatto, questa è la storia, questo è un giudicato! Ed ancora, l'analisi condotta in ordine all'applicazione delle BAT, così come individuate nell'AIA, a tal proposito i periti alla pagina 547 dell'elaborato hanno affermato "Per quanto riguarda la valutazione dell'applicazione delle BAT nello stabilimento risultano in genere applicabili", cioè sto sotto i limiti ed applico le BAT. E questo è un punto, Giudice, finale che in uno a tutto quello che le ho detto prima è il filo di Arianna per una serena ponderazione della presente vicenda. Il provvedimento di questo adottato dal GIP di Taranto era anche e soprattutto motivato in ragione del mancato rispetto da parte di ILVA di quanto prescritto nel draft di BREF allegato alla decisione del 28 febbraio 2012. Ora, Giudice, la gestione dello stabilimento ILVA di Taranto è stata messa in ginocchio dal GIP di Taranto – glielo dico, io ho le spalle abbastanza larghe per assumermi le responsabilità di ciò che dico – in quanto al di là

dell'incidente probatorio, al di là delle perizie con tutte le lacune e con tutte le incongruenze che abbiamo visto proprio e che vedremo, è solo l'inizio, ma proprio il dato normativo di riferimento, la pietra angolare giuridica di riferimento delle valutazioni e delle ponderazioni di periti è già di per sé errato e quindi non dovremmo neanche parlare, ma – va be' – al di là di questo aspetto vi è che il GIP di Taranto nel novembre del 2012 opera un primo sequestro, opera un primo sequestro, sono provvedimenti che la Dottoressa Castellucci qualifica provvedimenti muscolari e la muscolarità di questi provvedimenti sono due, il 22 novembre del 2012 procede ad un sequestro preventivo di tutti quanti i prodotti finiti e semilavorati per un miliardo di euro, rigetta tutte quante le istanze di dissequestro, dissequestra soltanto il 09 maggio del 2013 quando dopo le motivazioni, il deposito delle motivazioni della Corte Costituzionale ha adito la Corte, adita dalla Procura e dal GIP avverso quello che era stato il Decreto Legge 207 del 2012 e questi ricorsi furono dichiarati inammissibili, il Decreto Legge 207 del 2012 che aveva acconsentito alla prosecuzione dell'attività industriale o lo stabilimento ILVA di Taranto. Bene, che cosa fa il GIP? A maggio 2013 deposita le motivazioni, dissequestra, ma contestualmente fa un altro sequestro – e questa è veramente una pittura, una oleografia giuridica – un sequestro di 8 miliardi e 100 milioni di euro per equivalente quale risparmio di spesa rispetto agli asseriti omessi investimenti industriali a beneficio della ricaduta ambientale sulle emissioni dello stabilimento. Un sequestro, Giudice, che viene cassato nel dicembre 2013 e ritenuto abnorme dalla Corte di Cassazione, ma nel frattempo questi provvedimenti cautelari e questa cautela che ha congelato per un anno di tempo a fronte di un verbale di un Consiglio di Amministrazione in cui da una parte ILVA chiedeva 200 milioni di euro, si faceva finanziare 200 milioni di euro per fare un piano di investimenti perché voleva migliorare, voleva continuare la propria attività, dall'altro lato ci sono stati invece questi provvedimenti muscolari – non lo dico io, ma lo dice la Dottoressa Castellucci di Milano – censurati dal Giudice delle leggi e dalla Suprema Corte di Legittimità che ha congelato questa situazione e distrutto – distrutto, distrutto – la più grande acciaieria d'Europa. Ed alla fine quali sono le conclusioni del GUP? Che evidentemente sono delle conclusioni, atteso un po' la materia e l'oggetto della sua regiudicanda con cui ci dobbiamo confrontare, “Appare francamente ardito – scrive – sostenere che vi sia stato un risparmio di costi ed una mancanza di investimenti da parte di una società che a partire dal '95 e fino al 2012 ha sostenuto costi in materia di ambiente ammontanti ad oltre un miliardo di euro di cui la maggior parte attuati a partire dal 2007, proprio al fine di ottenere il rilascio dell'AIA”, spietata lucidità, a sostegno dell'ipotesi accusatoria non appaiono decisivi neppure gli esiti delle perizie disposte in sede di incidente probatorio

dal GIP di Taranto, si è visto infatti che i periti hanno riconosciuto la conformità alle norme nazionali e regionali, nonché ai valori limiti fissati dal provvedimento di AIA. Ecco, Giudice, ecco il gioco di prestigio della Corte di Assise di Taranto, i singoli comportamenti che da soli non assurgono a rilevanza penale, ma che in una visione unitaria danno una chiara lettura della vicenda. Ma che chiara lettura? Che chiara lettura? Ma cosa stiamo dicendo? “Deve ricordarsi – scrive il GUP – anche che all’interno dello stabilimento di Taranto erano stati impiegati ancora prima che ne fosse prevista l’applicazione da parte della normativa comunitaria processi tecnologici innovativi che avevano determinato l’inserimento dello stabilimento di Taranto fra quelli *example plants*, tutto ciò unitamente alla considerazione che nello stabilimento di Taranto sono stati investiti oltre tre miliardi di euro per l’ammodernamento e la costruzione di nuovi impianti, non consente questo di condividere l’ipotesi accusatoria circa la modalità di gestione di ILVA da parte dei vertici aziendali. Nel caso di specie non è dato ravvisare alcun sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni ambientali”. Giudice, questa sentenza è stata impugnata dalla Procura di Milano e come tutte quante le vicende e la dialettica che ha riguardato l’universo ILVA in questa vicenda ci siamo sempre confrontati con i sorrisini ironici, le battute, mai con argomenti e la prova plastica è proprio l’appello della Procura di Milano, non parliamo di un appello periferico, di un appello di una Procura periferica, ma di un Foro che si dice faccia anche una propria giurisprudenza. Ebbene, la Corte di Appello di Milano sapete come qualifica l’appello della Procura? “Avverso la sentenza ha proposto appello il Pubblico Ministero nel cui contenuto si dirà...”...

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato, però la lettura integrale o estesa di atti che non sono neanche poi proprio strettamente connessi... se sono in atti, se li sta versando poi ce li leggiamo chiaramente.

AVVOCATO L. PERRONE – E’ tutto in atti.

GIUDICE F. VALENTE – Per non appesantire eccessivamente la discussione.

AVVOCATO L. PERRONE – Io mi avvio alla conclusione, è tutto in atti, però è importante, glielo posso anche sintetizzare, però i toni sono già di per sé eloquenti sulla pochezza delle argomentazioni. “Si omette di riferire i toni sarcastici, di aperta disistima nei confronti del Giudice e di altri soggetti che hanno preso parte a vario titolo al processo, nonché i termini che sembrano andare ben oltre le ordinarie manifestazioni di dissenso nell’ambito di una dialettica processuale anche accesa, rasentando l’offensività”, questo è stato l’appello della Procura di Milano, glielo volevo leggere, non la voglio tediare, però mi pare che già di per sé sia espressiva della portata, della pregnanza, della misura e della cifra delle argomentazioni a carico. E lei pensi che il Procuratore Generale ha

chiesto la conferma, tanto erano pregnanti le argomentazioni che il Procuratore Generale della Corte di Appello di Milano ha chiesto la conferma assolutoria della sentenza perché il fatto non sussiste, con la formula più ampiamente liberatoria e – non la tedio – la sentenza è anche più breve rispetto a quella del primo grado, si dice tutto provato e a pagina 87 si afferma ulteriormente quella che è l'assoluta fondatezza anche della non utilizzabilità del compendio probatorio rinveniente dall'incidente probatorio nei confronti del Ragionier Fabio Riva. E conclude facendo riferimento alla consulenza del Dottor Consonni che è l'ennesima – ennesima, eh – smentita di una lacunosa fattispecie in contestazione, quella lacunosità che io ho rappresentato alla Signoria Vostra che rappresenta un tratto distintivo di tutte quante le contestazioni relative alle vicende ILVA che sono assolutamente enfatizzate e cristallizzate nel capo b) della rubrica.

Concludo il mio intervento brevemente con il capo d'imputazione più surreale che nella mia storia professionale abbia mai visto, che è quello della concussione del Professor Assennato, una concussione che è una sorta di parto perché è una consumazione di nove mesi, ovvero va dal giugno del 2010 al marzo del 2011, che si sarebbe realizzata in vari step, è la prima concussione che io vedo in cui la minaccia sarebbe quella della mancata conferma nel proprio ruolo da parte del Dottor e del Professor Assennato, dicevo che si sarebbe realizzata in più step, cioè realizzata il 23 giugno del 2010, in danno con una uscita ed una reprimenda – meglio – dell'allora Governatore Vendola nei confronti del direttore scientifico Dottor Blonda ed il 15 luglio del 2010, attraverso l'aver fatto attendere il Professore Assennato fuori dalla stanza del Governatore, senza farlo entrare e partecipare ad una riunione a cui partecipava Riva Fabio, Capogrosso, Perli ed Archinà insieme ad altri componenti anche della Regione, con quel passaggio dell'Antonicelli che sarebbe stato mandato fuori la stanza a riferire al Professor Assennato di non utilizzare i dati come bombe carta che si trasformano poi in bombe a mano, questa è questa costruzione, una costruzione assolutamente fuori dalle coordinate giuridiche, Giudice, perché se i fatti sono come quelli cristallizzati nel capo di imputazione non si comprende perché non è stata contestata la concussione anche in danno del nuncius, ovvero dell'Antonicelli che sarebbe stato mandato all'esterno della stanza del Governatore a minacciare il Professor Assennato e non è stata contestata questa concussione in danno neanche del Dottor Blonda in ragione di quella che è la reprimenda del 23 giugno 2010, sempre stando alla contestazione. Ma, Giudice, non figura neanche come parte offesa nel reato di concussione il Professor Assennato, se lei ha la bontà di vedere tra le parti offese non risulta il Professor Assennato, è l'unica concussione senza persona offesa, tant'è che lei correttamente nella sua ordinanza del 09

giugno nel riferirsi a questo capo di imputazione si è riferito correttamente a quelle che sono le coordinate, laddove ha fatto riferimento al capo cc) e ha parlato degli imputati Vendola, Riva Fabio, Capogrosso e Perli che avrebbero realizzato una condotta concussiva attuata dal Vendola in danno del direttore Assennato, dei funzionari Blonda Giua dell'ARPA Puglia, è rispondente a quella contestazione, ma non è così perché non risultano parti offese, non risulta imputata, non risulta una concussione in danno del Dottor Blonda e lo stesso Assennato non risulta parte offesa di questa vicenda processuale. Vedete, la lettura di questa imputazione e l'essere veramente surreale questa imputazione, veramente onirica, l'abbiamo dall'intercettazione telefonica, cioè Fabio Riva esce da quella riunione del 15 giugno 2010 e telefona al figlio, tre minuti dopo, è la 4506 del 15 luglio 2010 alle ore 12:57 e non racconta assolutamente nulla di quello che vediamo trasfuso nell'imputazione, poi vedremo la genesi di quella contestazione, "Com'è andata?" dice il figlio, "Bah, lui ha parlato, ha strigliato un po' i suoi, bah, però vatti a fidare, stai a vedere, non so, boh". Da dove nasce questa contestazione, Giudice? Questa contestazione nasce da una intercettazione, la 6822 del 16 luglio 2010 tra Archinà e l'Avvocato Albanese, in questa intercettazione Archinà che è straordinariamente dipinto, straordinariamente dipinto nel suo tratto personologico dal Governatore Vendola, all'epoca l'ex Governatore Vendola in sede di esame, come una persona... ricordo che diceva era capace di creare uno stile letterario unico utilizzando mezze verità e mezze fantasie, ebbene in questa intercettazione il compianto Archinà, il defunto Archinà ha riportato, dice "Convocato Assennato, Assennato è stato fatto venire al terzo piano, è stato fatto aspettare fuori, come segnale forte, cosa che poi lui ha fatto trapelare su Il Corriere del Giorno di oggi che abbiamo letto", Giudice, Il Corriere del Giorno era un quotidiano cartaceo all'epoca di Taranto su cui uscì questo articolo che narrava di questo Professor Assennato lasciato fuori dalla porta come segnale forte ed in questa intercettazione ancora Archinà dice <<Si è rivolto ad Antonicelli, dice "Ora, Antonicelli, esci fuori, vai a dire ad Assennato che lui i dati non li deve utilizzare come bombe carte che si trasformano in bombe a mano">> quello che poi vediamo trasfuso e traslato nel capo cc) dell'imputazione. Ora la vicenda, Giudice, per darle una collocazione anche storico-geografica, si inserisce in quell'ambito della relazione dell'ARPA del 04 giugno 2010 che aveva accertato i valori di benzopirene di 1,3 nanogrammi quale sfioramento del valore obiettivo di un nanogrammo da raggiungere due anni dopo, fu emessa l'ordinanza 39 del 07 giugno del 2010 da parte del Sindaco che veniva ad essere impugnato da ILVA e deciso con la sentenza del TAR, la 1081 del 2010, la 1081 del 2011, quella sentenza in cui si faceva riferimento ai 907 milioni di euro che erano stati spesi da ILVA dal rapporto finale della Segreteria Tecnica e

dall'adeguamento di ILVA alle migliori tecniche disponibili e dalla sottoposizione a tutti gli interventi di adeguamento delle cocherie e che annullava quindi l'ordinanza del Sindaco. Ma, chiusa questa parentesi, veramente l'Archinà e la credibilità di Archinà è misurata – atteso che questo capo di imputazione appunto riposa solo sulle sue propalazioni – da due intercettazioni, Giudice, che io le sottopongo, in cui si evidenzia quel tratto personologico assolutamente particolare, nella prima – e l'intercettazione è la 3108 del 18 giugno del 2010 – Archinà parla con Fabio Riva e dice “Io mi sono visto con Assennato ed Assennato è disposto a rivedere un po' i suoi dati”, come al solito Fabio Riva è particolarmente distante da queste argomentazioni, dice “Uhm, ehm, uhm, ehm”, alla fine della telefonata dice “Ma stiamo parlando di benzopirene”, non aveva neanche capito di che cosa stavano parlando, però il dato importante di questa telefonata è che Archinà dice “Mi sono incontrato con Assennato ed Assennato è disponibile a rivedere i dati”. Bene, abbiamo la fortuna però di avere la intercettazione, la 5606 dello stesso giorno, 18 giugno 2010 alle ore 09:20, quindi non in tarda mattinata, con Fabio Riva, quindi precedente, intercorsa tra Archinà ed Assennato, vediamo, Assennato è disponibile a rivedere i dati? Non si sono visti, si sono sentiti e la telefonata è Archinà che dice “Io vorrei condividere con voi un percorso, mettendo insieme i nostri tecnici ed i vostri che ci capiscono qualcosa, tra i nostri io penso a Di Tursi, tra i vostri penso a Giua”, quella che è la disponibilità a costruire un percorso insieme diventa nella successiva telefonata con il Ragionier Fabio Riva una disponibilità ad aggiustare il tiro sui dati. Bene, assodato questo dato che quindi dà pregnanza a quella che è la credibilità di Archinà, questo capo di imputazione è franato a dibattimento, Giudice, sulla base della escussione del materiale estensore dell'articolo apparso su Il Corriere del Giorno il 16 luglio del 2010, ovvero quello che avrebbe scritto che il Professor Assennato era stato fatto attendere fuori dalla porta del Governatore Vendola come segnale forte. E' il teste Tursi, Michele Tursi, udienza 17 gennaio 2018, Giudice, Presidente D'Errico della Corte d'Assise, “Lei ha scritto a testa bassa” risposta, nell'articolo diceva che stava a testa bassa, “Ma lui spesso, se non ricordo male, ha questo atteggiamento così, ci aspettavamo, pensavamo che partecipasse ed invece non partecipò alla conferenza stampa”, cioè emerge come quell'articolo della mancata partecipazione era riferito non già alla mancata partecipazione a quella riunione del 15 luglio del 2010 di Vendola, Fabio Riva, Archinà, Capogrosso, ma era relativo alla successiva conferenza stampa che fu tenuta a valle di quella riunione, a cui il Professore Assennato non partecipò e l'articolo era strutturato in ragione della stranezza che era fatta al giornalista della mancata presenza del Professor Assennato a quella conferenza stampa, che nulla aveva a che vedere con quella riunione tenuta nella stanza del Governatore Vendola. Il

Pubblico Ministero dice “Ma, scusi, lei riferisce nell'articolo che Assennato è stato lasciato fuori dalla porta”, “No, mi riferivo all'incontro con i giornalisti, cioè lasciato fuori dalla porta, non ha partecipato, non ha preso parte alla conferenza stampa, fuori dalla porta mi riferisco alla conferenza stampa. Con il Professore ebbi un breve scambio di battute, ma non ricordo di aver parlato direttamente dell'imminente conferenza stampa o della problematica benzopirene nello specifico”. Giudice, veramente impegnare più tempo su questa imputazione è offensivo per la sua e per la mia intelligenza e per l'intelligenza di tutti in quest'aula. Io le chiedo scusa e la ringrazio per il tempo che lei mi ha concesso per poter argomentare in difesa del Ragionier Fabio Riva, rassego le mie conclusioni chiedendo una sentenza di non doversi procedere in relazione ai capi di cui alla contestazione, all'odierna contestazione, perché gli stessi non sussistono o in via assolutamente gradata con la formula che la Signoria Vostra Illustrissima riterrà essere di giustizia. La ringrazio.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei, Avvocato. Quindi assoluzione con formula più ampia o altra ritenuta di giustizia, così nel verbale sintetico.

AVVOCATO L. PERRONE – Giudice, se ritiene e ne diamo atto a verbale, le deposito la mia nota sulla inutilizzabilità dell'incidente probatorio con allegati documentali – è inutile dire che sono tutti documenti già versati e presenti nel suo fascicolo – nonché una mia breve nota in relazione al reato di disastro di cui all'Articolo 434 e quel documento che reputo estremamente rilevante che è la nota ILVA del 12 settembre del 2008 inviata al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Puglia in ragione dell'Articolo 32 bis della Legge 28 febbraio 2008 numero 31.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, nulla osserva il pubblico ministero e le altre Parti relativamente alla produzione di memoria, allegati fondamentalmente. Si acquisiscono. A questo punto andiamo come da calendario al 03 ottobre, quindi questo venerdì, prossimo venturo, discussione Avvocato Convertino, riprendendo il programma originario.

AVVOCATO A. LORETO – Giudice, se posso un attimo approfittare della sua cortesia a segnalare questo, rispetto all'ipotesi di calendario formulata riscontravo con i colleghi del gruppo Riva – diciamo così – che loro dovrebbero terminare le loro discussioni nell'udienza del 24 ottobre orientativamente, nel prospetto che le era stato inviato la posizione delle società era stata messa in coda in continuità con quella della società Riva Forni, il giorno 28 di ottobre il Professor Dinacci non potrebbe essere qui, il mio codifensore, perché ha un impegno concomitante a Caltanissetta. Mi rendo conto, Giudice, che siamo in due, che non è un legittimo impedimento, sentendo gli altri colleghi, considerata l'importanza del procedimento insomma e considerato il fatto che

il Professor Dinacci ci terrebbe ad essere, avremmo individuato come nostra data possibile quella del 14 novembre ed interverremmo insieme alla Difesa Perli. Ci siamo coordinati con l'Avvocato Camera, l'imputato Perli peraltro sembra che intenda rilasciare una dichiarazione spontanea.

GIUDICE F. VALENTE – Ma non so come sarebbe possibile farvi discutere tutti in un'unica udienza a quel punto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – (intervento fuori microfono).

GIUDICE F. VALENTE – La risposta che ho già dato, tra l'altro l'Avvocato Annicchiarico che informalmente mi rappresentava dei possibili problemi per il 25, è stato... vedete da adesso fino al 28 se è possibile farsi sostituire in quel processo, perché questo processo oltre che oggettivamente mastodontico, di un certo rilievo, è anche – ripeto – trattato da un Giudice che è in proroga in questo Tribunale, questo rende tutto più problematico per la gestione dei tempi. Quindi siete due, non è un impedimento, io finché è possibile venirvi incontro lo faccio, però – ripeto – inversioni presuppongono che anche gli altri Avvocati quel giorno si presentino e questo potrebbe anche creare dei problemi. Se vi sposto – per così dire – vi faccio discutere tutti alla stessa udienza che dovrebbe essere la dodicesima, come vedo da prospetto, a quel punto si ingolfa l'udienza, non ce la facciamo, tanto più se mi viene a dire, Avvocato, che deve pure rendere spontanee dichiarazioni, questo appesantirebbe ulteriormente l'udienza. Fermo restando che le spontanee dichiarazioni, diritto sacrosanto renderlo, però a quel punto non ce la facciamo. Quindi restiamo per il programma così come è, vedete un attimo se l'Avvocato Dinacci si libera, manda qualcun altro, chiede un rinvio a quella data, nell'altro procedimento.

AVVOCATO A. LORETO – Va bene, perché avevo visto, Giudice, che il giorno 21 di novembre, sempre un venerdì, lei non aveva fissato udienza.

GIUDICE F. VALENTE – No, perché devo temperare anche le esigenze dell'Ufficio, perché ovviamente non sono applicato solo a questo processo, seguo anche altre cose e sono uno chiaramente, quindi valutiamo un attimo, tanto ci sono altre udienze in cui comunque ci rivedremo, valutate, questo è l'invito sempre per tutti gli Avvocati che hanno espresso dei problemi per delle udienze, valutate se è possibile risolvere, chiedere un rinvio, un differimento all'altro Tribunale.

AVVOCATO A. LORETO – Va bene, nel caso in cui non dovesse essere possibile quindi noi restiamo come data per il 28 ottobre.

GIUDICE F. VALENTE – Dovremmo restare, ripeto vediamo, io posso provare a venirvi incontro finché posso, ma non deve comportare uno slittamento generale e – ripeto – ammassarvi tutti alla stessa udienza in questo si traduce.

AVVOCATO A. LORETO – Perché, diversamente, se gli altri colleghi che il 14 dovevano intervenire insieme all'Avvocato...

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato, in sintesi, o mi garantite – il problema è che non potete garantirmelo voi – uno scambio completo tra gli Avvocati che devono parlare in quell'udienza e voi Avvocati che dovete parlare alla decima udienza, quindi tra decima e dodicesima, per fare un esempio, se mi garantite una cosa del genere va benissimo, a me cambia poco alla fine, però se deve tradursi in uno slittamento di un'udienza è meglio di no. Per questo, anzitutto, vedete se è proprio impossibile il 28 visto che siete due difensori, non c'è neanche impedimento.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, no, di questo ne sono perfettamente consapevole, lo avevo rappresentato in premessa.

GIUDICE F. VALENTE – Sì, sì, lo avevate rappresentato, il vostro codifensore si renderà conto dell'importanza di stare qui in giudizio piuttosto che a Catania, a Caltanissetta, chiedo scusa.

AVVOCATO A. LORETO – Purtroppo è un processo anche quello, peraltro, con una misura cautelare anche... comunque ci penseremo noi, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, va bene. Restiamo per adesso al 03 e poi ci aggiorniamo anche per quanto riguarda queste problematiche.

AVVOCATO A. LORETO – Grazie.

